

Polizza Incendio, Cyber risk, Furto e rapina, Responsabilità civile, Tutela Legale, Assistenza per l'Impresa

Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società BCC Assicurazioni

Prodotto: "Formula Azienda"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza tutela i beni e le attività svolte dagli artigiani e dalle piccole e medie imprese industriali e commerciali.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.

Il prodotto ha natura modulare. Il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra Sezione.

- ✓ **Incendio e altri danni materiali e diretti:** i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi di varia natura.
- ✓ **Furto e rapina:** indennizza danni di furto e rapina del contenuto, anche se di proprietà di terzi, ed altri rischi accessori.
- ✓ **Responsabilità Civile:** tiene indenne l'assicurato dei danni involontariamente causati a terzi dallo svolgimento delle attività aziendali (R.C.T.), con eventuale estensione agli infortuni sul lavoro occorsi ai propri prestatori di lavoro (R.C.O.).
- ✓ **Cyber risk:** previsione di determinate prestazioni e/o garanzie a copertura dei rischi informatici.
- ✓ **Tutela Legale:** la garanzia copre le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine o per l'intervento di un Avvocato.
- ✓ **Assistenza:** sono garantite alcune prestazioni quali: l'invio di un elettricista, di un idraulico, di un fabbro, di un frigorista, di un sorvegliante.

Sono inoltre previste garanzie aggiuntive con sovrappremio che estendono la copertura assicurativa delle diverse sezioni.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi.

- ✗ **Incendio e altri danni materiali e diretti:** fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione; aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, che per l'attività assicurata non costituiscano Mercì; terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere; impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp; linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio.
- ✗ **Responsabilità Civile:** il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 Codice Civile e Legge 216 del 1974), nonché i loro amministratori; gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio; tutte le altre persone diverse da quelle indicate al punto 4. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.

Sono presenti esclusioni anche per le garanzie **Furto e Rapina, Cyber Risk, Tutela Legale e Assistenza.**



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia delle Sezioni:

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Per ciascuna Sezione sono stabilite le specifiche esclusioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzia opzionali a pagamento.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e altri danni materiali e diretti:** copre i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
- ✓ **Cyber risk e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:** mondo intero.
- ✓ Furto e Rapina: copre i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
- ✓ **Responsabilità Civile:** tutti i paesi europei. Limitatamente a viaggi di affari, partecipazione a congressi mostre esposizioni: il mondo intero.
- ✓ **Tutela Legale:** per tutti i casi assicurati le garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Per i casi riguardanti delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata, danni subiti, vertenze con i fornitori, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; rapporti di lavoro; pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali; appalto o subappalto; vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente. Quando i casi assicurati sono relativi all'utilizzo del web e dei social o media network, le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ **Assistenza:** Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato con la rateazione indicata in polizza.

Il pagamento del premio deve avvenire in banca con addebito sul conto corrente (SDD).

In caso di estinzione del conto corrente presso l'intermediario o comunque in caso di impossibilità a procedere con l'addebito su conto corrente (SDD), il pagamento delle rate di premio successive alla prima può continuare mediante le modalità previste dall'Area Clienti della Società (area Internet Riservata al contraente), fermo il resto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale. Se non è diversamente pattuito e indicato in Polizza il contratto è soggetto a tacito rinnovo. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, purché sia stata pagata la prima rata di premio. Diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata di premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute.



Come posso disdire la polizza?

- Inviando comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
- In caso di Sinistro, dopo ogni denuncia, la Società può recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo Indennizzo, con preavviso di 30 giorni. La Società si impegna a rimborsare la parte imponibile di Premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Polizza Incendio, Cyber risk, Furto e rapina, Responsabilità civile, Tutela Legale, Assistenza per l'Impresa.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo danni)



Impresa: BCC Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Formula Azienda"

Data ultimo aggiornamento: 07/2025 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), Italia - Telefono non specificato – www.bccassicurazioni.com – PEC: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it – Registro Imprese di Milano n. 02652360237; R.E.A. del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 * – Albo Imprese IVASS n. 1.00124. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 14.734.121** e il **Risultato economico è € -9.851.090**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.bccassicurazioni.com, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 163%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio- Franchigia frontale

Per ogni sinistro relativo al Fabbricato e al Contenuto, l'indennizzo spettante a termini della Sezione Incendio verrà effettuato previa la detrazione della franchigia prescelta e indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda.

Sezione Furto - Franchigia furto

In caso di sinistro Furto o rapina al Contenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia indicata in polizza e pari al 10% della somma assicurata Furto con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro;

Sezione Furto – Impianto di allarme

La garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto: volumetrico e/o perimetrale; dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio: (i) Ricorso terzi: Copertura per danni materiali e diretti causati a terzi da sinistro indennizzabile; **(ii) Merci in aumento:** Copertura per merci in aumento rispetto alla somma prevista per il contenuto, nei periodi indicati in polizza; **(iii) Maggiori spese:** Rimborso delle spese straordinarie documentate e necessarie per il proseguimento dell'attività dopo interruzione totale o parziale; **(iv) Atti vandalici o dolosi:** Copertura per danni materiali e diretti causati da atti vandalici, tumulti, scioperi, sommosse, esclusi terrorismo e sabotaggio; **(v) Terrorismo e sabotaggio:** Copertura per danni materiali e diretti causati da atti di terrorismo e sabotaggio; **(vi) Eventi atmosferici:** Copertura per danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, pioggia, neve, compresi danni a installazioni esterne; **(vii) Grandine su fragili:** Copertura per danni da grandine a serramenti, insegne, facciate, vetrate, lucernari, impianti solari e guaine impermeabilizzanti; **(viii) Sovraccarico neve:** Copertura per danni da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve e danni da bagnamento; **(ix) Fenomeno elettrico:** Copertura per danni da fenomeno elettrico a impianti tecnici e apparecchiature elettriche/elettroniche; **(x) Terremoto:** Copertura per danni materiali e diretti causati da terremoto; **(xi) Inondazione e alluvione:** Copertura per danni causati da fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua o bacini, anche se provocata da terremoto o smottamento; **(xii) Allagamento:** Copertura per danni da allagamento all'interno dei fabbricati per formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua o fuoriuscita da impianti; **(xiii) Rottura accidentale di impianti:** Copertura per danni da fuoriuscita di acqua o altri fluidi per rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, estinzione, riscaldamento e condizionamento; **(xiv) Rottura di lastre:** Copertura per danni da rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre, incluse spese di riparazione o sostituzione; **(xv) Commercio ambulante incendio:** Copertura per danni al contenuto utilizzato durante il commercio ambulante; **(xvi) Cose particolari:** Copertura per cose particolari con somma assicurata specifica; **(xvii) Merci in refrigerazione con sistemi di controllo:** Copertura per danni a merci refrigerate in banchi, armadi o celle frigorifere per guasto o rottura dell'impianto o dispositivi di controllo; **(xviii) Guasto macchine:** Copertura per danni materiali e diretti a macchine e impianti causati da guasto meccanico; **(xix) Dispersione liquidi:** Copertura per danni da dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori per rottura accidentale.

Sezione Furto: (i) Portavalori: Copertura per perdita di valori trasportati fuori dai locali assicurati da parte dell'assicurato, dipendente o familiare incaricato a seguito di furto o rapina; **(ii) Commercio ambulante furto:** Copertura per furto di merci e macchinari a bordo dell'automezzo usato per il commercio ambulante; **(iii) Contenuto posto all'aperto:** Copertura per furto del contenuto posto all'aperto entro il perimetro del fabbricato; **(iv) Valori e preziosi in mezzi di custodia:** Copertura per furto e rapina di valori e preziosi posti in mezzi di custodia.

Sezione RCT: (i) Servizi alla persona: Copertura per danni ai capi di vestiario indossati dai clienti durante la prestazione di servizi di barberia, parrucchiere, estetista, visagista, istituto di bellezza e ristorazione; **(ii) Danni a capi di vestiario:** Copertura per danni a capi di vestiario di terzi in consegna o custodia per lavatura, smacchiatura, stiratura, esclusi capi in pelle e pellicce; **(iii) Danni alle cose movimentate:** Copertura per danni a cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate, trainate, rimorchiate) nell'azienda assicurata o di terzi; **(iv) Danni a condutture da cedimento/franamento, scavi e reinterri:** Copertura per danni a condutture e impianti sotterranei, fabbricati e cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, lavori di scavo e reinterro; **(v) Danni ai veicoli in consegna custodia:** Copertura per danni a veicoli in consegna o custodia durante riparazione o manutenzione; **(vi) Danni a veicoli in lavaggio, rifornimento o in autorimessa:** Copertura per danni a veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lavaggio, rifornimento o parcheggio; **(vii) Danni da furto:** Copertura per danni da furto causati a terzi da persone che si siano avvalse di impianti, macchinari, strutture, attrezzature o veicoli dell'assicurato; **(viii) Danni da incendio, esplosione e scoppio:** Copertura per danni causati a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; **(ix) Lavori presso terzi:** Copertura per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato durante lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione o riparazione presso terzi; **(x) Operazioni di prova e collaudo veicoli:** Copertura per danni ai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo; **(xi) Postuma autoriparatore:** Copertura per danni a terzi causati da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione; **(xii) Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (no autoriparatori):** Copertura per danni a terzi da impianti o cose installati, mantenuti o riparati; **(xiii) Proprietà beni in leasing:** Il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore, è considerato Assicurato aggiunto per danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Sezione Tutela Legale – Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti: Copertura delle spese per vertenze contrattuali stragiudiziali con i clienti, compreso il recupero crediti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Incendio e altri danni materiali e diretti: (i) Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione; (ii) Fabbricati fuori dal territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano; (iii) Aeromobili, imbarcazioni, natanti, veicoli a motore e altri mezzi di trasporto iscritti al PRA o registri esteri che non costituiscono merci per l'attività assicurata; (iv) Terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi; (v) Impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp; (vi) Linee di distribuzione e trasmissione aeree fuori dalle ubicazioni del rischio.

Furto e rapina: (i) Contenuto di fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione; (ii) Contenuto di fabbricati fuori dal territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano; (iii) Aeromobili, imbarcazioni, natanti, veicoli a motore e altri mezzi di trasporto iscritti al PRA o registri esteri che non costituiscono merci per l'attività assicurata.

Responsabilità civile: (i) Danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; (ii) Danni a cose che l'assicurato detiene o possiede a qualsiasi titolo; (iii) Danni a cose in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo e manutenzione presso terzi; (iv) Danni a parti di cose oggetto di lavorazione; (v) Danni a cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto; (vi) Danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; (vii) Danni da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno; (viii) Danni causati a condutture e impianti sotterranei o subacquei; (ix) Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o alle cose su di essi caricate; (x) Danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare o sanzionatorio; (xi) Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; (xii) Danni derivanti da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati nello svolgimento dell'attività.

RCO: (i) impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili; (ii) TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco; (iii) campi elettromagnetici; (iv) casi di encefalite spongiforme o sindromi affini; (v) risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; (vi) malattie professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RCO-A "Malattie professionali", se acquistata.

Cyber Risk: (i) Danni a persone, cose o animali; (ii) Violazione della normativa antitrust; (iii) Atti, errori, omissioni, eventi avvenuti prima della data di effetto della polizza; (iv) Atti relativi a piani finanziari, fondi e patrimoni; (v) Violazione di brevetti, copyright, segreti commerciali, patrimonio informativo; (vi) Perdite, passività, eccedenze; (vii) Obblighi di pagamento per royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie, concorsi, joint venture; (viii) Rischi per la salute da amianto, funghi, muffe, campi elettromagnetici, agenti inquinanti; (ix) Perdite per mancata protezione dei dati; (x) Trasformazioni dell'atomo.

Tutela Legale: (i) Multe, ammende, sanzioni pecuniarie; (ii) Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali; (iii) Sinistri relativi a diritto di famiglia, successioni, donazioni, materia fiscale o amministrativa, contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, antitrust, prestazioni di servizi o forniture di beni, compravendite di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci, fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, compravendita o permuta di immobili, affitto d'azienda o leasing immobiliare, interventi di restauro o ristrutturazione, circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli su tracciato o funi, difesa penale per abuso di minori, esercizio di professione medica o sanitaria, attività di associazioni di consumatori, azioni di classe, vertenze con la Società e/o D.A.S.



Ci sono limiti di copertura?

BCC Assicurazioni non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili a BCC Assicurazioni.

Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni: (i) furto, rapina, estorsione, saccheggio; (ii) perdite da interruzioni o mancata produzione; (iii) danni a merci in refrigerazione non espressamente previsti; (iv) beni di particolare valore eccedenti i limiti di indennizzo; (v) merci su mezzi di terzi già coperte da polizza; (vi) fabbricati e contenuti in leasing già assicurati; (vii) danni a dati, software o programmi, salvo diversa pattuizione.

Furto e rapina: (i) danni agevolati da dolo o colpa grave di assicurato, conviventi o incaricati; (ii) furto dopo assenze oltre 45 giorni (15 per denaro e preziosi); (iii) danni indiretti non materiali; (iv) sinistri causati da incendi/esplosioni dolose; (v) furto con destrezza nei locali; (vi) eventi legati a guerra, sommosse, terrorismo o sabotaggio; (vii) eventi naturali o nucleari se legati al sinistro; (viii) beni di valore oltre i limiti; (ix) merci su mezzi di terzi già assicurate; (x) beni in leasing già coperti.

Responsabilità civile: (i) Danni da asbesto, atti di guerra, esplodenti, armi da fuoco (salvo vigilanza), difetto originario delle cose vendute, emissione di onde/campi elettromagnetici, furto, smarrimento, errata consegna, impianti offshore, impiego di veicoli da persone non abilitate, incarichi di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, interruzioni o sospensioni di attività, inquinamento, lavori di manutenzione straordinaria, operazioni di riparazione o manutenzione non avvenute durante i lavori, opere/installazioni dopo ultimazione lavori, atti dolosi tramite sistemi informatici, accesso o rivelazione di informazioni personali/confidenziali, danni a dati/software, prodotti dopo consegna a terzi, proprietà/circolazione di veicoli su strade pubbliche, proprietà/uso di natanti, aeromobili, teleferiche, responsabilità volontarie non derivanti dalla legge, rischi aeronautici, subappaltatori, eventi catastrofali, trapianti di organi, TSE, alcool, tabacco, umidità, insalubrità locali, OGM, fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione.

RCO: (i) incarichi dell'Assicurato o addetti come Responsabile o Coordinatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008; (ii) uso o detenzione di esplosivi e armi; (iii) attività e prodotti con asbesto; (iv) trapianti o uso di sostanze biologiche umane; (v) violazioni contrattuali e discriminazioni; (vi) attività offshore,

condotte forzate e cablaggi sottomarini; (vii) eventi bellici, terrorismo, sabotaggio e ordigni; (viii) umidità, stillicidio, insalubrità; (ix) OGM legati a modifiche genetiche.

Cyber Risk: (i) Danni a persone, cose o animali; (ii) Violazione normativa antitrust; (iii) Atti, errori, omissioni, eventi avvenuti prima della data di effetto della polizza; (iv) Atti relativi a piani finanziari, fondi e patrimoni; (v) Violazione di brevetti, copyright, segreti commerciali, patrimonio informativo; (vi) Perdite, passività, eccedenze non coperte; (vii) Obblighi di pagamento per royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie, concorsi, joint venture; (viii) Rischi per la salute da amianto, funghi, muffe, campi elettromagnetici, agenti inquinanti; (ix) Perdite per mancata protezione dei dati non coperte; (x) Trasformazioni dell'atomo; (xi) Lavoro dipendente, dirigenti e manager, violazioni o inadempimenti di contratto, pratiche commerciali scorrette, acquisizione illecita di informazioni personali, sicurezza informatica o violazione della sicurezza avvenute prima della polizza, dolo e intenzionalità, interruzioni e guasti, perdite da interruzione di attività, interventi di autorità governativa, perdite già risarcibili da altri, mancata conformità dei sistemi di sicurezza.

Tutela Legale: (i) Multe, ammende, sanzioni pecuniarie; (ii) Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali; (iii) Sinistri relativi a diritto di famiglia, successioni, donazioni, materia fiscale o amministrativa (salvo quanto previsto), contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, antitrust, prestazioni di servizi o forniture di beni (salvo quanto previsto), compravendite di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci, fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie, compravendita o permuta di immobili, affitto d'azienda o leasing immobiliare, interventi di restauro o ristrutturazione (salvo edilizia), circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli su tracciato o funi, difesa penale per abuso di minori, esercizio di professione medica o sanitaria, attività di associazioni di consumatori, azioni di classe, vertenze con la Società o D.A.S.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle Micro e Piccole Imprese industriali, commerciali e di servizi che sviluppino un volume d'affari non superiore a 10.000.000 di euro di fatturato e che vogliano tutelarsi nell'ambito dei rischi Incendio, Furto, Responsabilità civile, Cyber risk, Tutela Legale e Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 23,0% calcolati sul premio imponibile.

Costi dei PPI: Non previsti in quanto il prodotto non è abbinabile a finanziamenti

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia: BCC Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano - E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it La Compagnia darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alla Compagnia, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Incendio e altri danni materiali, Furto Se una delle parti lo richiede l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti Cyber risk Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato, incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro. Tutela Legale In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% per Sezioni Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Cyber risk; 21,25% per Sezione Tutela legale; 10% per Sezione Assistenza.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Polizza "FORMULA Azienda"

Formula Azienda

Prestazioni assicurate da:



BCC Assicurazioni S.p.A.

Le presenti Condizioni di Assicurazione

Ed. 20/04/2024 – aggiornamento 01/01/2025, redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018, devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:

- DIP Danni, Edizione 20/04/2024 – aggiornamento 01/01/2025
- DIP aggiuntivo Danni, Edizione 20/04/2024 – aggiornamento 07/2025

INDICE

GLOSSARIO	4
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	24
SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI	29
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	29
CAPITOLO 2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO	31
CAPITOLO 3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO	43
CAPITOLO 4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	43
CAPITOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	44
CAPITOLO 6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	46
SEZIONE FURTO E RAPINA	49
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	49
CAPITOLO 2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO	51
CAPITOLO 3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO	53
CAPITOLO 4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	53
CAPITOLO 5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	54
CAPITOLO 6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	55
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	57
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	57
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	57
CAPITOLO 2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO	62
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	68
CAPITOLO 4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	68
CAPITOLO 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	71
ESTENSIONE DI GARANZIA	75
RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	75
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	75
CAPITOLO 2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO	75
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	76
CAPITOLO 4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	76
CAPITOLO 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	77
SEZIONE CYBER RISK	79
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	79
CAPITOLO 2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	83
CAPITOLO 3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	85
CAPITOLO 4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	92
SEZIONE TUTELA LEGALE	93
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	93

CAPITOLO 2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO	97
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	97
CAPITOLO 4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	99
CAPITOLO 5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA	100
SEZIONE ASSISTENZA	102
CAPITOLO 1 - COSA E' ASSICURATO	102
CAPITOLO 2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	106
CAPITOLO 3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA	107
SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI"	108
INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI - CHE OBBLIGHI HO?	108
FURTO E RAPINA - CHE OBBLIGHI HO?	113
RESPONSABILITÀ CIVILE - CHE OBBLIGHI HO?	117
CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?	119
TUTELA LEGALE - CHE OBBLIGHI HO?	122
ASSISTENZA - CHE OBBLIGHI HO?	124

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "FORMULA Azienda"

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Addetti

Titolari, soci e prestatori di lavoro.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali assicurati o nell'ambito dell'attività svolta (vedi box). **Sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**

NOTA BENE:

SONO COMPRESI:

- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare;
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

Attività dichiarata

L'attività svolta dall'Assicurato e/o dal locatario e dichiarata nella scheda di polizza.

- **Industria/artigianato:** produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo, in generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione.
- **Commercio:** vendita di merci al dettaglio o all'ingrosso, distribuzione al pubblico di alimenti o bevande e depositi commerciali.
- **Servizi:** fornitura o erogazione di servizi.

Autocarro

Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Comportamento concludente (facta concludentia, o fatto dimostrativo)

Comportamento che, pur in assenza di una manifestazione espressa, lascia presupporre l'esistenza di una volontà, della quale produce gli effetti. Di fatto in diritto si tratta di una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale.

Conduttori esterni

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e che non costituiscono la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse.

Contenuto**• Definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Incendio:**

L'insieme di macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e merci, posti ovunque all'interno del recinto dell'azienda, secondo naturale destinazione (anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto), elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici.

• Definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Furto:

Insieme di macchinari, attrezzature, impianti tecnici al servizio del fabbricato, arredamento e merci.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di assistenza tecnica

L'accordo contrattuale scritto stipulato fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.

Copie di sicurezza

Copie di dati, procedure e programmi, memorizzati su supporti anche magnetici/memorie esterne, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte periodicamente e contenenti la versione aggiornata dei dati, delle procedure originali e dei programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari

- Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi;
- messe in carta (cioè "armature" o prove di modelli tessili), cartoni per telai;
- pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
- registri, stampati, archivi, documenti;
- pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili;
- schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

NOTA BENE

Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Danni materiali e diretti

Danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di Indennizzo/Risarcimento ove previsti.

Danno accidentale

Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni compresi cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l'integrità di un bene.

NOTA BENE

Sono esclusi i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o utilizzatore o di altri soggetti terzi.

Danno alle cose o agli animali

Si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali o il pregiudizio economico conseguente alle lesioni, compresa la perdita del loro uso, o alla morte di animali.

Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone

Si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che derivino da questi eventi.

D.A.S.

Abbreviazione della denominazione sociale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 VERONA - sito internet www.das.it, alla quale la Società affida la gestione dei sinistri riguardanti le garanzie di Tutela Legale previste dalla presente polizza.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

Delimitazioni

Norme che limitano in modo specifico alcune delle garanzie previste.

Epidemia

L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Esplosivi

Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricati

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata. Sono compresi inoltre:

- impianti idrici, igienico sanitari e fognari,
- fissi ed infissi;
- facciate strutturali;
- opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi;
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati;
- tutte le pertinenze/dipendenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni;
- eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà;
- impianti tecnici;
- tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura.

Facta concludentia

Vedi "Comportamento concludente".

Fase giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'Autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Fatto illecito

Il fatto, doloso o colposo, contrario all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fatturato

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili, sia dall'intermediazione immobiliare.

Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi e Infissi

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Forma di garanzia

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere:

- a Valore Intero;
- a Primo Rischio Assoluto.

Fragili

Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, lastre, vetrate e lucernari in genere; insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica; pannelli solari termici o fotovoltaici; guaine impermeabilizzanti.

Franchigia

La parte di parte di Danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto meccanico

Anomalia o rottura meccanica che compromette il regolare funzionamento di una macchina.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Questa definizione comprende:

- tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi;
- antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp;
- altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili

per natura e destinazione.

Implosione

Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili

Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.

Inondazione e alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 Settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n.135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.Legs. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Lastre

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non; altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**

Legge sulla Privacy

Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

Macchinari, attrezzature e arredamento

La definizione comprende:

- macchine, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti;
- attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche;
- impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (compresi quelli iscritti al P.R.A. ed esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili);
- distributori automatici di merci, cibi e bevande (nota bene: relativamente alle garanzie della Sezione furto i distributori automatici devono trovarsi all'interno del fabbricato);
- indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro;
- insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

Quanto sopra si intende posto ovunque, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Manager

Manager e/o dirigente di una azienda.

Massimale

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.

Tale importo rappresenta anche il limite per sinistro, per persona assicurata (intesa come persona infortunata o deceduta, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Merci (per le Sezioni Incendio e Furto)

Questa definizione comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto:

- le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo; gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- i preziosi e i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione;
- i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi;
- i veicoli iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, i natanti e le imbarcazioni, detenuti dall'assicurato in consegna o custodia, per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (in quest'ultimo caso anche se di proprietà dell'Assicurato stesso) o in semplice custodia nel caso di autorimesse.

NOTA BENE

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merci e attrezzature trasportate

Con questa definizione devono intendersi merci ed attrezzature trasportate nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate.

Sono parificate a merci trasportate le cose di proprietà di terzi il cui trasporto avviene a cura o sotto la responsabilità dell'Assicurato, a condizione che lo stesso avvenga in connessione all'espletamento della propria attività (es. per lavorazione, manutenzione, riparazione e/o sostituzione).

Merci speciali

Questa definizione indica: cellulose grezza e oggetti di cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

NOTA BENE

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Messa in circolazione

Si intende uno degli eventi riguardanti un prodotto descritti a seguire.

1. Consegna all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. Consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. Vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto: o con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Mezzi di custodia

Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.

Netbook

Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura.

Obbligazioni di mezzi

Sono così designate le obbligazioni che deducono condotte la cui corretta e diligente esecuzione non è detto produca il risultato desiderato (tipica in questo senso si può considerare la prestazione di un avvocato o di un medico); l'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della diligenza da parte del debitore.

Oggetti pregiati

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni Incendio e Furto:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene;
- archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere;

con valore unitario superiore a 15.000 euro.

Pandemia

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Pannelli solari

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato.

Partita

Insieme di cose assicurate con una unica somma.

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati delle attività d'impresa risentono delle conseguenze del sinistro: ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza.

NOTA BENE

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente dalla data del sinistro.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

Il documento che comprova l'esistenza dell'assicurazione.

Postuma (responsabilità civile)

Si intende la garanzia con la quale la Società si impegna a risarcire il danno anche dopo la scadenza della polizza, a patto che la richiesta di risarcimento faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa e/o nell'eventuale periodo antecedente risultante dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Premio minimo

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestatori di lavoro

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse:

- le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.

Prestatori di lavoro stagionale

Questa definizione indica i prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.

Prestazioni

Le attività di assistenza prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Preziosi

Queste definizioni sono riferite esclusivamente alle garanzie specificate con le sezioni di riferimento.

a. Per la garanzia Incendio:

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

b. Per la garanzia Furto:

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Primo Rischio Assoluto

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro calcolato in base alla forma di garanzia scelta e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro.

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro.

Somma Assicurata= 300.000 euro (3/5 del valore effettivo).

In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000 euro e, nonostante il Fabbricato sia stato assicurato solo per una parte del valore reale, non si applica la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Se si applicasse la Regola proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000 euro (3/5 del danno).

Prodotto

I beni specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, dopo che l'Assicurato li abbia messi in circolazione.

Prodotto finito

Bene nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.

Produttore

Questa definizione indica sia il produttore della materia prima, sia il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente.

È anche considerato produttore chiunque:

- apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione;
- nell'esercizio di un'attività commerciale importi nella U.E. un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione;
- si presenti come importatore nella U.E. apponendo il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Si comprende anche il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, quando il produttore non sia individuabile.

Produttore finale

In riferimento alla Sezione Ritiro Prodotto Difettoso - Estensione Ritiro Prodotti indiretto, si intende il produttore di prodotti finiti.

Programmi standard in licenza d'uso

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Raccolte e collezioni

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore.

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del Codice Civile).

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata = 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

Applicando la Regola proporzionale l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro (3/5 del danno)

Per quanto riguarda la Sezione di Responsabilità Civile Generale, in caso di sinistro la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo quando l'importo del fatturato dichiarato nella scheda di polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro, salvo le tolleranze ammesse.

Remediation plan

Piano di azioni correttive.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricavi di vendita

Questa definizione indica quanto pagato o pagabile all'assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza. Il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su rendita e IVA.

Rimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

RO-RO

Abbreviazione dell'espressione inglese Roll-on, Roll-off, con cui si indica un tipo di nave traghetto per trasporto di autoveicoli, nella quale i veicoli stessi entrano ed escono con i propri mezzi senza l'ausilio di gru o elevatori

Scippo

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

La parte di Danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**

- del gelo;
- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per le sezioni indicate valgono le seguenti precisazioni:

- **Responsabilità Civile Generale e Terzi:**

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

- **Tutela Legale:**

Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia.

Somma assicurata

Questa definizione è valida esclusivamente per le garanzie alla Sezione Danni Indiretti: si intende la cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Struttura organizzativa

La struttura di Blue Assistance costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con BCC Assicurazioni, provvede, per incarico di quest'ultima, ad organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Subappaltatori

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni RC Generale e Terzi:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Supporti dati

Qualsiasi materiale, magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

Tubature interrante

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

Ubicazione

Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti gli enti assicurati (per esempio gli edifici). Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

Valore a nuovo

Questa definizione indica:

- **per il fabbricato:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento:** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- **per le merci finite o in lavorazione:** il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante. **Il deprezzamento non viene applicato alle merci.**

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (Art. 1907 del Codice Civile). Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.

ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata = 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

In questo caso si applicherà la Regola proporzionale e l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; fustelle mediche; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Veicolo

Con riferimento alla sola Sezione Merci Trasportate si intendono esclusivamente l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

Per tutte le altre sezioni vale quanto definito all'interno del Codice della Strada.

Vertenza

Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vetri stratificati di sicurezza

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e Furto:

le superfici costituite da due o più lastre con strati di materia plastica interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie), in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm; oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

DEFINIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LE GARANZIE DELLA SEZIONE CYBER RISK**Accesso o utilizzo non autorizzato**

L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Assicurato

- a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
- b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.

Assistenza remota

Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.

Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano il titolare a effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.

Attività pubblicitarie assicurate

L'esposizione della comunicazione pubblicitaria prodotta tramite canali di comunicazione messi a disposizione via web.

Back-up

Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

Botnet

Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware (vedi) specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.

Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.

Cyber risk score

Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.

Danni

Si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).

Dark web

Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (ad esempio: TOR).

Data Breach (violazione dei dati)

Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati, vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.

Database

Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.

Dati personali

Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Deep linking

Vedi "Framing".

Deep web

La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.

A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Denial of Service Attack

Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).

Device

Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)

Dispositivo di supporto

Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).

Divulgazione non autorizzata

La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).

Firewall

(definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Cyber)

Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.

Fornitore di servizi (Service Provider)

Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Framing

Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.

Hardware

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

HDD (Hard Drive Disk)

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.

HDD esterno

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.

Identità digitale

L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.

Informazioni identificative personali non pubbliche

Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:

1. le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;
2. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679);
4. le seguenti informazioni relative a un soggetto:
 - il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche si ritiene che abbiano avuto accesso, ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso, soggetti non autorizzati.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale aggregato

Massimale totale assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della sezione Cyber Risk.

Detto massimale è determinato in funzione del "numero di addetti" indicato in polizza, e vi concorrono i sottomassimali previsti all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia", lettere A,B,C, D, E.

Materiale Pubblicitario

Relativamente alla garanzia Cyber Risk, questa definizione indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:

- parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;
- pubblicità;
- video, contenuti in streaming, web-casting;
- forum online;
- bacheca e chat room.

NOTA BENE

Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Metatag

Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.

Multa

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale,

federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea); l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali sanzioni;

2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;

Non si intendono multe:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;

i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.

Parte Correlata

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informativo

Questa definizione indica:

- i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;
- compresi i programmi per computer, le applicazioni;
- le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;
- ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto

Questa definizione indica:

1. il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
 - b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:

1. le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;
2. e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;
2. rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe

Perdite da interruzione di attività

1. perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Perdite per mancata protezione dei dati

1. per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato: i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l'assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per:
 - a. riottenere l'accesso a tale database;
 - b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali, o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato.

Quindi per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Periodo di ripristino

Questa definizione indica il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.

Periodo esteso di interruzione

Questa definizione indica il periodo che:

1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.

Phishing

Tipo di frode ideata allo scopo di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso la posta elettronica, ma anche tramite altri mezzi, quali i messaggi SMS, che imitano nell'aspetto e nel contenuto messaggi legittimi di fornitori di servizi. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere a un determinato servizio.

Privacy Policy

Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).

Procedimento

In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Public Web

Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso a Internet.

Ransomware (Sequestro di informazioni)

Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.

Richiesta di risarcimento

1. una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione, in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Sicurezza Informatica**a. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D:**

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

b. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F. della Sezione Cyber risk:

I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sistema operativo

Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Sistemi informatici

L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:

- gestiti e di proprietà dell'assicurato ovvero da questa noleggiati;
- gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.

Sistemi informatici di terzi

Questa definizione indica i sistemi informatici che:

- non siano di proprietà dell'Assicurato;
- non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'assicurato svolga dei servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Social network

Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Software

Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

1. le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR7 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'assicurato con il previo consenso scritto della Società.

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per fornire ulteriori informazioni alla Società o per la collaborazione con la stessa nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero le spese relative ad una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

1. le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
 - a. tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
 - b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza. Tra le Spese Straordinarie **non rientrano**, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per:
 - a. aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,
 - b. i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

SSD (Solid-State Drive)

Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.

Tool

Tipologia di software che svolge delle attività specifiche e/o che aggiunge particolari funzioni a programmi già esistenti.

United States Code (U.S.C. o U.S.Code)

Il "Code of Laws of the United States of America"(variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code", "U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilazione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo".

Vertice Aziendale

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

- i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief

Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;

- *ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.*

Violazione della Sicurezza

1. *l'accesso o utilizzo non autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;*
2. *Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;*
3. *danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un malware (vedi) o la trasmissione di un malware da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.*

NOTA BENE

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica, saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza; e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Virus

Il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro.

Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.

Vulnerabilità

Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.

Vulnerability assessment

Analisi di sicurezza finalizzata a individuare tutte le potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni di una rete, eseguendo una identificazione e valutazione dei potenziali danni che l'attaccante potrebbe infliggere all'attività produttiva.

L'attività di Vulnerability Assessment (VA) può essere eseguita sia dall'interno che dall'esterno della rete aziendale, permettendo di simulare differenti scenari che potrebbero verificarsi all'interno di un sistema.

Web reputation

La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. NC1 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le coperture assicurative indicate in Polizza hanno effetto, salvo quanto espressamente derogato dagli articoli che disciplinano le singole garanzie, **dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza purché sia stata pagata la prima rata di Premio**. Diversamente hanno effetto **dalle ore 24.00 del giorno di pagamento**.

Qualora la Polizza venga emessa con vincolo o ipoteca la Società provvede ad inviare, entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative, all'Assicurato una **Lettera di Benvenuto** nella quale vengono riportati:

- la data di decorrenza;
- l'importo del Premio versato;
- i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso;
- il riepilogo delle caratteristiche delle Coperture Assicurative sottoscritte.

Art. NC2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è pagato con la rateazione indicata in Polizza.

Il pagamento del Premio deve avvenire in banca con addebito su conto corrente (SDD).

La ricevuta del versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

Se alle scadenze convenute, il contraente non paga le rate di Premio, **l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata di Premio e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di tutte le rate insolute**.

Se il contraente non adempie agli obblighi relativi al pagamento del Premio, **la Società non sarà obbligata a corrispondere nessun indennizzo in caso di sinistro e il contratto è risolto di diritto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti**.

L'importo di Premio indicato in Polizza è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.

In caso di estinzione del conto corrente presso l'intermediario o comunque in caso di impossibilità a procedere con l'addebito su conto corrente (SDD), il pagamento delle rate di Premio successive alla prima può continuare mediante le modalità previste dall'Area Clienti della Società (area Internet Riservata al contraente), fermo il resto.

Art. NC3 - DURATA E DISDETTA

Se non è diversamente pattuito e indicato in Polizza il contratto di assicurazione ha durata annuale, ed è soggetto a tacito rinnovo.

In mancanza di disdetta esercitata dalle parti **mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata)**, inviata almeno **30 giorni prima della scadenza contrattuale**, il tacito rinnovo determina, alla scadenza, il rinnovo automatico del contratto per un ulteriore anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

Riferimenti per la comunicazione di disdetta alla Società:

BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

oppure tramite mail ai seguenti indirizzi:

infore@bccassicurazioni.bcc.it
bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

Art. NC4 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

In relazione alle garanzie di cui all'Art. IN-K "Inondazione e Alluvione" e Art. IN-J "Terremoto" della Sezione "Incendio e altri danni materiali e diretti", se acquistate, **la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo del contratto**. In tal caso:

COMUNICAZIONI DOVUTE

Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di Premio presso la filiale nella quale è stato emesso il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO

Il pagamento del Premio **entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale** implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di Premio.

Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di Premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE

Qualora detto pagamento fosse eseguito **dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio che comunque non potrà avvenire oltre il 30° giorno.**

Art. NC5 - VINCOLO E IPOTECA

Le garanzie della Sezione "Incendio e altri danni materiali e diretti" non sono vincolate a favore della Banca Intermediaria, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati. Se le garanzie della Sezione "Incendio e altri danni materiali e diretti" sono vincolate a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento (diverso dalla Banca Intermediaria della presente Polizza) in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato, **in caso di sinistro la Società liquiderà l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'art. 2742 del C.C., fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquiderà direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.**

La Società si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

Art. NC6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, **la Società ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.**

Il recesso deve essere comunicato al Contraente, **mediante lettera raccomandata A.R.**, con un preavviso di almeno 30 giorni e ha effetto:

- nel caso di rateazione mensile: dalla prima rata di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti;
- nel caso di rateazione annuale: dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di Premio imponibile versata e non goduta calcolata secondo quanto previsto dall'Art. NC8 "Premio pagato e non goduto".

Art. NC7 - RECESSO DEL CONTRATTO CON VINCOLO O IPOTECA

Qualora la polizza venga emessa con vincolo o ipoteca, il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza con comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), ai seguenti riferimenti della Società:

BCC Assicurazioni S.p.A.
Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

oppure tramite mail: info@bccassicurazioni.bcc.it

La comunicazione di recesso pervenuta alla Società successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di decorrenza la Società procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso dell'intero Premio corrisposto dal Contraente, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza la Società procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del Premio corrisposto dal Contraente al netto delle imposte già versate.

Art. NC8 - PREMIO PAGATO E NON GODUTO

Nelle circostanze previste da contratto, potrebbe verificarsi il caso che la Società debba restituire al Contraente una parte del Premio, quando esso risulti pagato ma non goduto per la durata totale della copertura. L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

ESEMPIO:

Polizza stipulata con durata e frazionamento annuale del premio (con tacito rinnovo), con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24.00 del 31 dicembre 2019.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della Polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 850 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$.

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019} = 153$.

$D = 360 \text{ giorni}$.

$R = P * GR/D = 2.000 \text{ €} * 153 / 360 = 850 \text{ €}$.

Art. NC9 - DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

Art. NC10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- **aumenta dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **sottrae, occulta, manomette i beni rimasti dopo il sinistro;**
- **modifica o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;**
- **aggrava, altera gli indizi del reato.**

Art. NC11 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto (artt. 1910 e 1913 del Codice Civile).

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. NC12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni concordati **sono vincolanti per l'Assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato **solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.**

Art. NC13 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso

dipendenti, restano a carico del Contraente.

Art. NC14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. NC15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. NC16 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.

Art. NC16.1 - MISURE RESTRITTIVE - SANCTIONS CLAUSE

La compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. NC17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

Art. NC18 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Contraente alla Società **devono essere fatte con lettera raccomandata A.R., oppure PEC (Posta Elettronica Certificata), o con altro mezzo avente data certa, salvo quanto previsto dagli articoli NC3 "Durata e disdetta" e NC7 "Recesso del contratto con vincolo o ipoteca".**

Qualsiasi richiesta di informazioni relativa alle garanzie offerte dalla presente Polizza può inoltre essere fatta dall'Assicurato/Contraente:

telefonando al Numero Verde
800 316 233

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 21.00
il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.00, festivi esclusi
inviando mail a:

infore@bccassicurazioni.bcc.it

Art. NC19 - RECLAMI

Reclamo alla Società

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Servizio Reclami

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Email: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente;
- numero di Polizza;
- nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale n°21

00187 Roma
Fax 06 42133206
Email tutela.consumatore@pec.ivass.it

tramite e-mail, fax o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. del 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

1 - COSA È ASSICURATO

Art. IN1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai **beni indicati in polizza (Fabbricato e/o Contenuto)**, anche se di proprietà di terzi, **che si trovano nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza**, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio a condizione **che non siano causati da ordigni esplosivi**, fatta eccezione per quelli che, a insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati.

I danni derivanti da tali eventi si intendono compresi anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. IN2 - ESTENZIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza inoltre le conseguenze della serie di altri eventi e casi qui di seguito descritti.

A. DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi;
A CONDIZIONE CHE siano provocati dagli eventi previsti dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito le cose assicurate, o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi;
A CONDIZIONE CHE detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
- urto di veicoli in transito sulla pubblica via, o a essa equiparata, non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
- caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti.

I danni derivanti dagli eventi di cui al presente punto A sono indennizzati entro i limiti delle somme assicurate Incendio Fabbricato e/o Contenuto indicate in polizza.

B. DANNI MATERIALI E DIRETTI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DI QUESTA SEZIONE, SUBITI DA:

(Le seguenti spese si intendono prestate senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", entro i limiti delle somme assicurate indicate in polizza e con l'applicazione delle franchigie / scoperti eventualmente previsti dagli eventi garantiti in polizza e che hanno generato il danno)

- Macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, **presso terzi**, incluse esposizioni, fiere e mostre purché in fabbricati posti entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato.

Per i danni a tali beni la garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limiti	10% della somma assicurata Contenuto massimo 100.000 euro per anno
Franchigia	Previsti dalla singola garanzia colpita dal sinistro

- Cose particolari; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

MODALITÀ DI INDENNIZZO: se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di

un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetust , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalit  e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per i danni a tali beni la garanzia   prestata con le seguenti limitazioni.

Limite	10% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro
--------	--

3. Raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati.

MODALIT  DI INDENNIZZO: la Societ  indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetust , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalit  e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per i danni a tali beni la garanzia   prestata con le seguenti limitazioni.

Limite complessivo	10% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro
Sottolimito Valori e Preziosi	Massimo 5.000 euro
Sottolimito Raccolte e Collezioni	Massimo 15.000 euro
Sottolimito Oggetti pregiati	Massimo 15.000 euro

C. SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DI QUESTA SEZIONE

(Le seguenti spese si intendono prestate senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza)

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla pi  vicina e idonea discarica i residui del sinistro, nonch  le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Sono esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Le spese sono indennizzate con il seguente limite.

Limite	10% del danno liquidabile a termini di polizza
--------	--

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare il contenuto assicurato non danneggiato o parzialmente danneggiato **nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per la riparazione di quanto danneggiato**, comprese le spese di smontaggio e montaggio.

Le spese sono indennizzate con il seguente limite.

Limite	Massimo 25.000 euro
--------	---------------------

3. Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avr  scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonch  la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Le spese sono indennizzate con il seguente limite.

Limite	5% del danno liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro
--------	---

4. Gli oneri che il contraente dovesse versare a Enti e/o Autorit  pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Le spese sono indennizzate con le seguenti limitazioni.

Limite	5% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 50.000 euro
--------	---

5. L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
Le spese sono indennizzate con il seguente limite.

Limite	5% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 50.000 euro
--------	---

NOTA BENE

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Art. IN3 - RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia è acquistabile in alternativa alla garanzia prevista dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" relativamente all'incendio del Fabbricato, nei casi in cui il Fabbricato stesso sia tenuto in locazione dall'Assicurato.

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile:

- risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato;
- ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art.SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO

- Art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- Art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
- Art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

OPZIONI AGGIUNTIVE COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSICURABILI

Art. IN-A - RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- per sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve immediatamente:

- informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità** senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art.1917 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

1. il Contraente, l'Assicurato;
2. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
3. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
4. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.

La garanzia non opera per i danni:

5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
6. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

LIMITAZIONI

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimale indicato in polizza alla voce "Ricorso terzi"
Limite per i soli danni da interruzione o sospensione di attività	10% del massimale indicato in polizza alla voce "Ricorso terzi"

Art. IN-B - MERCI IN AUMENTO

La Società, si impegna ad aumentare, temporaneamente, la Somma Assicurata Contenuto a titolo di **sole Merci**:

- della percentuale indicata in Polizza;
- esclusivamente nei periodi indicati in Polizza.

L'eventuale tolleranza prevista dall'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", sarà applicata prendendo a riferimento la somma assicurata Contenuto così maggiorata.

LIMITAZIONI

La garanzia opera nell'arco di massimo 2 mesi, anche non consecutivi, scelti dall'Assicurato e indicati in polizza.

Limite	Indicato in polizza e scelto tra le opzioni: 20% - 30% - 40% della somma assicurata Contenuto
Franchigia / scoperto	Se previsti dall'evento garantito in polizza che ha originato il danno

Art. IN-C - MAGGIORI SPESE

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione **che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata**, la Società rimborsa le spese **straordinarie documentate, purché necessarie per il proseguimento dell'attività**.

L'indennizzo verrà determinato sulla base della differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

La Società non indennizza:

1. le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
2. le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

LIMITAZIONI

La garanzia si intende prestata:

- per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate;
- limitatamente alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Le spese saranno indennizzate a Primo Rischio Assoluto.

Limite	Somma assicurata "Maggiori spese" indicata in polizza con il massimo di 500.000 euro
--------	--

Art. IN-D - ATTI VANDALICI E DOLOSI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 1., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici.

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione non militare** dell'ubicazione assicurata.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni di terrorismo e di sabotaggio.

LIMITAZIONI

Occupazione non militare: Se l'occupazione supera i 5 giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

La garanzia non opera inoltre per i danni di:

1. furto, rapina, estorsione e saccheggio, o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2. fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
3. interruzione di processi di lavoro, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
4. imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
5. confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
6. dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

Limite	70% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicate in polizza.	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro e massimo 50.000 euro B - minimo 2.500 euro e massimo 75.000 euro C - minimo 5.000 euro e massimo 100.000 euro

Art. IN-E - TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B.1., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

- di inquinamento e/o di contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- derivanti da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	50% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicate in polizza Massimo 2.000.000 di euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 2.500 euro e massimo 50.000 euro B - minimo 5.000 euro e massimo 75.000 euro C - minimo 10.000 euro e massimo 100.000 euro

Art. IN-F - EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve, compresi i danni a installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, ciminiere, camini.

I danni all'interno dei Fabbricati e loro Contenuto sono garantiti **a condizione che siano avvenuti a seguito di rotture, brecche o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da:

1. Fabbricati aperti su uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro;
2. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
3. gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
4. merci, macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
5. capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
6. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
7. impianti solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento, guaine impermeabilizzanti di qualsiasi tipo, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:

8. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
9. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
10. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
11. gelo, sovraccarico di neve;
12. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
13. infiltrazione, umidità, stillicidio.

La garanzia è prestata inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	80% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicate in polizza	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro e massimo 25.000 euro B - minimo 2.500 euro e massimo 75.000 euro C - minimo 5.000 euro e massimo 100.000 euro

CASI SPECIFICI: fermi i limiti sopra descritti, per le sole "Installazioni esterne fisse" la garanzia è

prestata con il seguente limite.

Limite	Massimo 10.000 euro per anno
--------	------------------------------

Art. IN-G - GRANDINE SU FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, direttamente causati da grandine, a:

- serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali;
- manufatti di materia plastica;
- impianti solari termici o fotovoltaici;
- guaine impermeabilizzanti;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Somma assicurata "Grandine su fragili" indicata in polizza	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro B - minimo 2.500 euro C - minimo 5.000 euro

Art. IN-H - SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto assicurati:

- causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. ai fabbricati e macchinari (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione o del più recente rifacimento;
2. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia), ed al loro contenuto;
3. a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica ed al loro contenuto;
4. causati da valanghe e slavine;
5. subiti da tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	40% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicate in polizza Con il massimo di 1.000.000 di euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 2.500 euro e massimo 50.000 euro B - minimo 5.000 euro e massimo 75.000 euro C - minimo 10.000 euro e massimo 100.000 euro

Art. IN-I - FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a:

- a. impianti tecnici al servizio del Fabbricato;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine **se assicurata la partita Contenuto.**

Per quanto indicato al punto a. la garanzia opera anche qualora non risulti assicurata la partita Fabbricato.

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Somma assicurata "Fenomeno elettrico" indicata in polizza con il massimo di 100.000 di euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 3.000 euro

Art. IN-J - TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art.IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 4., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a un unico fenomeno e i relativi danni a un unico sinistro.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicata in polizza prescelta tra le seguenti opzioni: 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% Con il limite massimo di 5.000.000 di euro.	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 10.000 euro e massimo 50.000 euro B - minimo 15.000 euro e massimo 75.000 euro C - minimo 25.000 euro e massimo 100.000 euro

Art. IN-K - INONDAZIONE E ALLUVIONE

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 4., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza:

- da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato,
- dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno,
- quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.

NOTA BENE

Il danno alle Merci risulta indennizzabile se queste sono poste ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione delle merci che per loro particolare caratteristica non possono essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso siano presenti merci posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per le merci danneggiate a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. a cose mobili all'aperto;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicata in polizza prescelta tra le seguenti opzioni: 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100% Con il limite massimo di 5.000.000 di euro	
Scoperto	10% del danno	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 10.000 euro B - min. 15.000 euro C - min. 20.000 euro

Art. IN-L - ALLAGAMENTO

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 3., la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- a. formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- b. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

NOTA BENE

Il danno alla merce risulta indennizzabile se questa è posta ad **altezza superiore a 10 cm dal pavimento**, a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato.

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni:

1. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

3. verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
4. causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
5. dovuti a traboccamento, intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve;
6. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
7. causati dalla fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti automatici di estinzione;
8. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
9. causati da rigurgito di fognature a seguito di occlusione di condutture.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto indicata in polizza prescelta tra le seguenti opzioni: 30% - 40% - 50% Con il massimo di 500.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 3.000 euro B - min. 5.000 euro C - min. 10.000 euro

Art. IN-M - ROTTURA ACCIDENTALE DI IMPIANTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

La garanzia è inoltre estesa:

- a. alle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, se assicurata la partita Fabbricato;
- b. i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
- c. i danni causati da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

NOTA BENE

Il danno alle Merci risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione delle Merci che per sua particolare caratteristica non possono essere poste su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso siano presenti Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per le Merci danneggiate a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

1. gelo su grondaie e pluviali;
2. gelo in fabbricati inattivi o avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni causati da:

3. umidità e stillicidio;
4. allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Con il limite massimo di 25.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 2.500 euro

CASI PARTICOLARI

Per i soli danni da gelo la garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Con il limite massimo di 15.000 euro
Franchigia	500 euro

Art. IN-N - ROTTURA DI LASTRE

La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre, relativamente:

- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;
- comprensive delle spese di trasporto, rimozione e installazione;

con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle lastre **fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni derivanti da:

1. vizio di costruzione;
2. difettosa installazione;
3. mancanza di manutenzione;
4. operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Limite indicato in polizza e prescelto tra le seguenti opzioni: 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 30.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 250 euro B - minimo 500 euro C - minimo 1.000 euro

OPZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER SINGOLE ATTIVITÀ

Art. IN-O - COMMERCIO AMBULANTE INCENDIO

La Società indennizza i danni causati al Contenuto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante derivanti dagli eventi garantiti nella presente Sezione. **Le garanzie prestate sulle cose assicurate si intendono operanti solo:**

- a. durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- b. nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Si conviene che la copertura assicurativa **a seguito di eventi atmosferici, vale esclusivamente:**

- per le attrezzature, le merci;
- i tendoni e/o strutture di copertura **che siano incorporati nell'automezzo destinato all'attività, anche**

quando nel luogo di vendita risultino aperti.

LIMITAZIONI

La garanzia è prestata nel limite della Somma Assicurata Contenuto e con l'applicazione della franchigia / scoperto eventualmente previsti dall'evento garantito in polizza che ha generato il danno.

La garanzia non opera per i danni subiti dall'automezzo destinato all'attività a seguito di eventi atmosferici.

Art. IN-P - COSE PARTICOLARI

Il limite d'indennizzo per Cose Particolari, pari al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo complessivo di 20.000 euro, previsto all'Art. Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto B.2, si intende abrogato e sostituito dalla specifica somma assicurata "Cose particolari" indicata in polizza.

La garanzia è prestata inoltre con l'applicazione della franchigia / scoperto eventualmente previsti dall'evento garantito in polizza che ha generato il danno.

Art. IN-Q - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO

A parziale deroga dell'Art.IN10 "Limitazioni", lettera E., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere, causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- c. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

Ai fini dell'operatività della garanzia **devono essere presenti sistemi di controllo dell'impianto tali da consentire, da parte di personale addetto, il rilevamento e la certificazione, per ciascun banco, o armadio, o cella frigorifera, della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le 6 ore.**

La garanzia opera solo alle seguenti condizioni:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo per più di 12 ore;
- mancata o anormale refrigerazione abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da merci:

- caricate su mezzi di trasporto;
- conservate con metodi di refrigerazione in atmosfera controllata.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- eventi per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Somma Assicurata "Merci in refrigerazione" indicata in polizza Con il massimo di 200.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: Per merci "in banchi frigo": A - minimo 500 euro B - minimo 5.000 euro C - minimo 10.000 euro Per merci "in celle": A - minimo 1.500 euro B - minimo 5.000 euro C - minimo 10.000 euro

Art. IN-R - GUASTO MACCHINE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a:

- macchine e impianti per l'attività produttiva;
- macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento;
- macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermini, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.

A CONDIZIONE CHE macchine e impianti, anche se di proprietà di terzi, siano assicurati con la garanzia base e posti sia sottotetto dei fabbricati sia all'aperto entro il recinto aziendale.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni:

1. al "macchinario" non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
2. ad apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico e/o controllo numerico, nonché a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
3. a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, scardassi, mazze battenti e blocchi incudine dei magli;
4. a lampade o altre fonti di luce, a accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
5. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio di trasformatori e interruttori;
6. a macchinari con età superiore a venti anni.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

7. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
8. di logorio, usura, deterioramento, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
9. dovuti a inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
10. per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
11. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
12. provocati dalla fuoriuscita di masse in fusione;
13. da fenomeno elettrico.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Nel limite della somma assicurata "Guasto macchine" indicata in polizza	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 2.500 euro B - minimo 3.000 euro C - minimo 4.000 euro

CASI SPECIFICI:

A. Trasformatori e alternatori che sono in esercizio da oltre 12 (dodici) anni: l'indennizzo relativo agli avvolgimenti elettrici e ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene convenuto tra le parti nella misura del 5% del rispettivo costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, con il massimo del 50 % di detto costo di rimpiazzo.

B. Turbine a gas: in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

C. Nastri trasportatori non metallici: l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

D. Motori elettrici trifase: con potenza superiore a 750 Kw in esecuzione bipolare e con potenza superiore a 1.000 Kw in esecuzione a 4 o più poli, motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw: il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione degli stessi a sue spese, con intervalli **non superiori ai due anni**.

Se nuovi, la prima revisione deve essere effettuata **dopo 2.000 ore di funzionamento; ma comunque entro il primo anno dalla data di messa in esercizio**.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore. **Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.**

E. Impianti di turbine a vapore: il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, di ogni turboalternatore a vapore (sia parti meccaniche che elettriche).

La revisione deve essere eseguita, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

F. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore.

Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

Art. IN-S - DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ESCLUSIONI

La Società non risponde delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per danni:

- causati da rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole o organi di intercettazione;**

2. di stillicidio dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
3. verificatisi in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, montaggio o smontaggio, prova o collaudo;
4. derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
5. causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
6. di fuoriuscita di materiale fuso.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Nel limite della somma assicurata "Dispersione liquidi" indicata in polizza	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 3.000 euro

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

OPZIONI AGGIUNTIVE COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSICURABILI

Art. IN-T - FRANCHIGIA FRONTALE SEZIONE INCENDIO

Si conviene che per qualsiasi sinistro relativo al Fabbricato e al Contenuto, l'indennizzo spettante a termini della presente Sezione, verrà effettuato previa **la detrazione della franchigia prescelta e indicata in polizza, ferme le eventuali diverse detrazioni previste dalle singole garanzie.**

Franchigia	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - 0 euro B - 1.000 euro C - 2.000 euro
------------	--

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. IN4 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Limitatamente a quanto previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", lettera B.1, la garanzia si intende estesa anche al Regno Unito e paesi della U.E.

Art. IN5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è operante a condizione che le caratteristiche costruttive dei Fabbricati rientrino in una delle seguenti tipologie:

- **"Tipo 1"**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;
- **"Tipo 2"**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti;
- **"Tipo 3"**
le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.

La tipologia dei fabbricati assicurati deve risultare indicata in polizza.

Art. IN6 - TOLLERANZE

1. ATTIVITÀ ESERCITATA

Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:

- le attività complementari e accessorie all'attività principale;

- le attività secondarie, diverse da quella assicurata, **purché svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei fabbricato/i posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.**

2. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area **non supera il 25% dell'area coperta del fabbricato stesso;**
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva **non supera il 25% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;**
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, **con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;**
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, **purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.**

3. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di massimo:

- 1 kg. di esplosivi;
- 500 kg. di infiammabili;
- 500 kg. di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

Art. IN7 - RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **a condizione che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, cioè:**

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. IN8 - RISCHI ESCLUSI

BENI ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
2. Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
3. aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, che per l'attività assicurata non costituiscano Merci;
4. terreno, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere;
5. impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
6. linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;

Art. IN9 - LIMITAZIONI

Salve le deroghe previste per le estensioni, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati.

A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.

SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni

terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Danni causati da:

1. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
2. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4. terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
5. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6. inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
7. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

C. Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

D. Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-I "Fenomeno elettrico", se acquistata.

E. Danni subiti dalle merci in refrigerazione salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-Q "merci in refrigerazione con sistemi controllo", se acquistata;

F. Danni subiti da cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi ad uso non industriale, per quanto eccedente i limiti di indennizzo indicati Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto B.3;

G. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza;

H. fabbricati e contenuto in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione. Se i contratti prevedono l'assicurazione del debito residuo, la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni interessati;

I. Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi:

1. causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
2. causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

Nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. IN10 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
ART. IN2 - ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
B. DANNI MATERIALI E DIRETTI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE		
1. Macchinari, arredamento, attrezzature, merci presso terzi incluse fiere e mostre	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 100.000 euro per anno	Se previsti per l'evento garantito in polizza che ha generato il danno
2. Cose particolari	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 20.000 euro per anno	
3. Raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti d'arte	Limite complessivo 10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 20.000 euro	
	Sottolimito Valori e Preziosi Massimo 5.000 euro	
	Sottolimito Raccolte e Collezioni massimo 15.000 euro	
	Sottolimito Oggetti pregiati Massimo 15.000 euro	
ART. IN2 - ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
C. SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE		
1. Spese di demolizione e sgombero residui del sinistro	10% del danno liquidabile	Non previsti
2. Rimozione, trasporto, ricollocamento del Contenuto	Massimo 25.000 euro	Non previsti
3. Onorari dei periti	5% del danno liquidabile con il massimo 5.000 euro	Non previsti
4. Oneri di ricostruzione da versare a Enti e/o Autorità pubblici	5% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 50.000 euro	Non previsti
5. Onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o ripristino	5% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di 50.000 euro	Non previsti
OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO - COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ		
IN-A Ricorso terzi	Massimale indicato in polizza alla voce "Ricorso terzi"	Non previsti
IN-A Ricorso terzi - danni da interruzione o sospensione di attività	10% del massimale indicato in polizza alla voce "Ricorso terzi"	Non previsti
IN-B Merci in aumento	Limite indicato in polizza scelto tra: 20% - 30% - 40% Della Somma assicurata Contenuto	Se previsti per l'evento garantito in polizza che ha generato il danno
IN-B Merci in aumento - operatività	Massimo 2 mesi per anno prescelti e indicati in polizza	
IN-C Maggiori Spese	Somma assicurata "Maggiori spese" indicata in polizza con il massimo di 500.000 euro	Non previsti
IN-D Atti vandalici e dolosi	70% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.000 - max. 50.000 euro B - min. 2.500 - max. 75.000 euro C - min. 5.000 - max. 100.000 euro
IN-E Terrorismo e sabotaggio	50% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di 2.000.000 di euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 2.500 - max. 50.000 euro B - min. 5.000 - max. 75.000 euro C - min. 10.000 - max. 100.000 euro

IN-F Eventi atmosferici	80% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
IN-F Eventi atmosferici - Installazioni esterne fisse	Massimo 10.000 euro per anno	A - min. 1.000 - max. 25.000 euro B - min. 2.500 - max. 75.000 euro C - min. 5.000 - max. 100.000 euro
IN-G Grandine su fragili	Somma assicurata "Grandine su fragili" indicata in polizza	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
IN-H Sovraccarico neve	40% della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di 1.000.000 di euro	A - min. 1.000 euro B - min. 2.500 euro C - min. 5.000 euro
IN-I Fenomeno elettrico	Somma assicurata "Fenomeno elettrico" con il massimo di 100.000 di euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
IN-J Terremoto	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto prescelta tra: 30% - 40% - 50% - 60% 70% - 80% - 90% - 100% con il massimo di 5.000.000 di euro	A - min. 1.000 euro B - min. 2.500 euro C - min. 5.000 euro
IN-K Inondazione e Alluvione	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto prescelta tra: 30% - 40% - 50% - 60% 70% - 80% - 90% - 100% con il massimo di 5.000.000 di euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
IN-L Allagamento	Percentuale della Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto prescelta tra: 30% - 40% - 50% con il massimo di 500.000 euro	A - min. 10.000 euro B - min. 15.000 euro C - min. 20.000 euro
IN-M Rottura accidentale di impianti	Massimo 25.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
IN-M Rottura accidentale di impianti Danni da gelo	Massimo 15.000 euro	A - min. 500 euro B - min. 1.000 euro C - min. 2.500 euro
IN-N Rottura di Lastre	Limite massimo prescelto tra: 5.000 - 10.000 - 15.000 20.000 - 30.000 euro	Franchigia 500 euro
		Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza:
		A - min. 250 euro B - min. 500 euro C - min. 1.000 euro

OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO - SPECIFICHE PER SINGOLE ATTIVITÀ		
IN-O Commercio ambulante incendio	Nel Limite della Somma assicurata Contenuto	Se previsti per l'evento garantito in polizza che ha generato il danno
IN-P Cose particolari	Somma Assicurata "Cose particolari"	Se previsti per l'evento garantito in polizza che ha generato il danno
IN-Q Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - in banchi frigo	Somma Assicurata "Merci in refrigerazione" con il massimo di 200.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 5.000 euro C - min. 10.000 euro
IN-Q Merci in refrigerazione con sistemi di controllo - in celle		Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.500 euro B - min. 5.000 euro C - min. 10.000 euro
IN-R Guasto Macchine	Somma Assicurata "Guasto macchine"	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 2.500 euro B - min. 3.000 euro C - min. 4.000 euro
IN-S Dispersione di liquidi	Somma Assicurata "Dispersione liquidi"	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 1.000 euro C - min. 3.000 euro
OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DEL PREMIO		
IN-T Franchigia frontale sezione Incendio (Qualsiasi sinistro relativo al Fabbricato e/o Contenuto indennizzabile a norma della Sezione Incendio)	Fermi i limiti / somme assicurate eventualmente previsti dalle singole garanzie	Tipo Franchigia / Scoperto Incendio prescelto e indicato in polizza: A - Franchigia zero (0) euro B - Franchigia 1.000 euro C - Franchigia 2.000 euro Ferme le eventuali diverse detrazioni già previste dalle singole garanzie

SEZIONE FURTO E RAPINA

1 - COSA È ASSICURATO

Art. FU1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza i danni causati da furto e rapina del Contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato in polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia opera sino alla concorrenza della Somma Assicurata Furto indicata in polizza.

La Società riconosce l'indennizzo **a condizione che il Fabbricato presenti i mezzi di chiusura previsti dall'Art. FU4 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali"** e l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni:

- a) violando i mezzi di chiusura mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d) in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera a., per l'operatività della garanzia **è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali.**

La Società risarcirà il sinistro anche se i mezzi di chiusura sono diversi da quelli indicati in polizza, **purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.**

NOTA BENE

Se l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, è un dipendente dell'Assicurato, la garanzia è valida **alle seguenti condizioni:**

- l'autore del furto **non sia incaricato della custodia** delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;
- il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

Art. FU2 - ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è estesa all'indennizzo dei danni e al risarcimento delle spese sostenute, di seguito indicati, fino al raggiungimento della somma assicurata Furto indicata in polizza.

A. INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI

1. **Cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati, posti fuori dai mezzi di custodia.**

Riguardo le cose particolari, la Società riconosce il risarcimento **solo dopo la sostituzione delle cose rubate o danneggiate.**

CALCOLO DEL VALORE

Se la sostituzione non avviene entro 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose. Questo è calcolato tenendo conto del deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, lo stato di conservazione, il modo di costruzione, la funzionalità e ogni altra circostanza concomitante. **Sono esclusi dalla valutazione i valori affettivi, artistici e scientifici.**

LIMITAZIONI

Per Valori e per i Preziosi questa estensione opera solo nel caso in cui siano custoditi in cassetti,

mobili, registratori di cassa chiusi a chiave.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	20% della Somma assicurata Contenuto indicata in polizza Con il massimo di 5.000 euro per anno
Scoperto	10% del danno con il minimo di 300 euro

2. Merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	10% della Somma assicurata Contenuto indicata in polizza con il massimo di 5.000 euro per anno
--------	---

3. Furto con rottura di soli vetri, se commesso:

- **attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore (del ladro) nei locali assicurati;**
- **durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse, e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro.**

Limite	10% della Somma assicurata Contenuto indicata in polizza Con il massimo di 5.000 euro per anno
Scoperto	10% del danno con il minimo di 300 euro

4. Guasti causati dai ladri durante il furto o la rapina, consumati o tentati.

Sono compresi i danni ai locali dove è posto il Contenuto, agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni. Sono comprese anche le eventuali spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate.

Limite	15% della Somma assicurata Furto e Rapina indicata in polizza Con il massimo di 5.000 euro per anno
Scoperto	10% del danno con il minimo di 250 euro

5. Danni al Contenuto, compresi gli atti vandalici commessi durante il furto o la rapina, nel tentativo di commetterli.

6. Furto e rapina del contenuto, posto in locali anche tra loro non comunicanti.

I locali si devono trovare in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale.

7. Furto e rapina del contenuto temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere.

Gli eventi devono svolgersi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e avvenire nei modi previsti dal precedente articolo.

Se posti in locali di mostre, esposizioni e fiere, valori e preziosi sono sempre esclusi.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	20% della Somma assicurata Contenuto indicata in polizza Con il massimo di 5.000 euro per anno
Scoperto	10% del danno con il minimo di 250 euro

8. Veicoli iscritti al P.R.A. o registri esteri

Il Furto di Veicoli iscritti al P.R.A. o registri esteri è garantito solo quando, per l'attività svolta, detti veicoli costituiscono Merci.

ESCLUSIONI

È escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli.

LIMITAZIONI

Nel caso l'Attività assicurata sia quella di "Autorimesse" è escluso il furto delle sole componenti e/o delle sole parti accessorie installate sui veicoli senza il furto dei veicoli stesso.

B. SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO AL SINISTRO

La Società rimborsa le spese di seguito indicate, **se conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza**, fermo il limite della Somma assicurata Contenuto.

1. Spese per gli onorari di competenza.

Comprendono l'onorario del perito scelto e nominato dall'Assicurato in base a quanto stabilito in polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Con il massimo di 5.000 euro.
--------	---

1. Spese sanitarie.

Comprendono tutte le spese conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumata o tentata.

ESCLUSIONI

Sono escluse le spese per i medicinali.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Con il massimo di 5.000 euro.
--------	---

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. FU-A - PORTAVALORI

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali assicurati indicati in polizza, da parte dell'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare che svolga tale mansione, in conseguenza di:

- furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori;
- rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

La garanzia è valida per il tragitto dal luogo di lavoro al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

ESCLUSIONI

È esclusa la sottrazione dei valori a persone di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto con le seguenti limitazioni.

Limite	Somma assicurata "Portavalori" indicata in polizza per anno
--------	---

Scoperto	20% del danno con il minimo di 300 euro
----------	---

Art. FU-B - COMMERCIO AMBULANTE FURTO

La Società indennizza i danni di furto delle merci e dei macchinari a bordo dell'automezzo con cui l'Assicurato svolge l'attività di commercio ambulante, **a condizione che:**

- il mezzo sia chiuso a chiave;
- il furto avvenga mediante effrazione dell'automezzo.

La garanzia opera:

- durante eventuali soste durante il trasporto dai locali assicurati indicati in Polizza verso il luogo di vendita e viceversa;
- nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;
- nell'ambito dell'ubicazione assicurata in polizza in cui si custodisce l'automezzo.

LIMITAZIONI

Fuori dai locali dell'ubicazione assicurata il furto delle Merci e Macchinari a bordo del mezzo è operante esclusivamente tra le ore 5:00 e le ore 21:00.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto, sino alla concorrenza della somma assicurata Furto indicata in polizza, e con l'applicazione delle franchigie o scoperti se previsti per gli eventi garanti in polizza che hanno originato il danno.

Questa garanzia è estesa anche per la rapina di valori.

In tal caso la garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.500 euro per anno
--------	--

Art. FU-C - CONTENUTO POSTO ALL'APERTO

È compreso nella garanzia il Furto del Contenuto posto all'aperto, all'interno del perimetro relativo al Fabbricato indicato in polizza.

Affinché la garanzia sia valida, il furto deve avvenire **con il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:**

- nella modalità descritta all'Art. FU1 "Oggetto della garanzia", lettera a);
- il perimetro deve essere protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

NOTA BENE

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

CASI SPECIFICI: VEICOLI POSTI ALL'APERTO

Se i veicoli rientrano nella definizione di Merci e sono posti all'aperto, **la garanzia opera nel caso in cui siano chiusi a chiave e le chiavi siano riposte all'interno dei locali.**

È escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, mentre è compreso il furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché sia avvenuto insieme al furto dei veicoli stessi.

ESCLUSIONI

Sono escluse le apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto con le seguenti limitazioni.

Limite	30% della somma assicurata Contenuto con il massimo di 50.000 euro per anno
Scoperto	25% del danno con il minimo di 300 euro

Art. FU-D - VALORI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA

Sono risarciti i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in mezzi di custodia:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;

- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto con la seguente limitazione.

Limite	Somma assicurata "Valori e Preziosi in mezzi di custodia" indicata in polizza
--------	---

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. FU-E - FRANCHIGIA FURTO

In caso di sinistro Furto o rapina al Contenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione della franchigia indicata in polizza.**

Franchigia	10% della somma assicurata Furto con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro
------------	---

Restano fermi i maggiori scoperti, ove applicabili, previsti dalle singole garanzie della presente sezione.

Art. FU-F - IMPIANTO DI ALLARME

La garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto:

1. volumetrico e/o perimetrale,
2. dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi siano persone.

NOTA BENE

Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte, o risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 25%.

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. FU3 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive qui di seguito indicate.

1. Pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.
2. Aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 m da:

- suolo;
- superfici acque;
- ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

Art. FU4 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI NON CONFORMI

Il sinistro sarà comunque risarcito, qualora **l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:**

- mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Le garanzie operano con la seguente limitazione.

Scoperto	30% del danno con il minimo di 1.000 euro.
----------	--

Art. FU5 - FURTO CON VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O IN USO NELL'AREA

La garanzia è valida anche nel caso in cui il furto o la rapina avvengano utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Le garanzie operano con la seguente limitazione.

Scoperto	30% del danno con il minimo di 1.000 euro.
----------	--

Art. FU6 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. FU7 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono applicati in base a quanto indicato in polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora, in caso di sinistro, siano previsti più scoperti e/o franchigie, gli scoperti si cumuleranno con il massimo del 30% e verrà applicata soltanto l'importo maggiore delle franchigie.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. FU8 - RISCHI ESCLUSI

BENI ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per:

1. Contenuto di Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;
2. Contenuto di Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
3. aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, che per l'attività assicurata non costituiscano Merci;

Art. FU9 - LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

1. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
2. commessi o agevolati con dolo da:
 - a. persone che abitano con i soggetti indicati al punto precedente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - b. persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1 "Oggetto della garanzia";
 - c. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d. persone legate a quelle indicate al primo punto da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
3. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro,

- l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
4. indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
 5. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
 6. al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;
 7. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 8. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

La garanzia non opera inoltre per:

9. Il Furto o la rapina di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi ad uso non industriale, per quanto eccedente i limiti di indennizzo indicati Art. FU2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto A.1;
10. merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;
11. Beni del Contenuto in uso all'Assicurato rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione. Se i contratti prevedono l'assicurazione del debito residuo, la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni interessati.

6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. FU10 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
ART. FU2 ESTENSIONI DI GARANZIA		
A. INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI		
1. Cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti d'arte fuori dai mezzi di custodia	20% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 5.000 euro per anno	Scoperto 10% del danno con il minimo di 300 euro
2. Merci di attività diverse da quella indicata in polizza	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 5.000 euro per anno	Non previsti
3. Furto commesso con rottura di soli vetri	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 5.000 euro per anno	Scoperto 10% del danno con il minimo di 300 euro
4. Guasti causati dai ladri	15% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 5.000 euro per anno	Scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro
5. Danni al Contenuto durante il furto o la rapina tentati o consumati	Somma assicurata Contenuto	Non previsti
6. Contenuto in locali tra loro non comunicanti	Somma assicurata Contenuto	Non previsti
7. Contenuto temporaneamente in locali di mostre, fiere, esposizioni	20% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 5.000 euro per anno	Scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro
8. Veicoli iscritti al P.R.A. o altri registri esteri	Somma assicurata Contenuto Solo se detti veicoli per l'attività svolta costituiscono Merci	Non previsti
ART. FU2 ESTENSIONI DI GARANZIA		
B. SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI SINISTRO		
1. Onorari di competenza	5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro	Non previsti
2. Spese sanitarie	5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro	Non previsti
OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO		
FU-A Portavalori	Somma assicurata "Portavalori"	Scoperto 20% del danno con il minimo di 300 euro
FU-B Commercio ambulante furto	Somma assicurata Contenuto	Se previsti per gli eventi garantiti in
FU-B Commercio ambulante furto	10% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 1.500 euro per anno	polizza che hanno originato il danno

FU-C Contenuto posto all'aperto	30% Somma assicurata Contenuto con il massimo di 50.000 euro per anno	Scoperto 25% del danno con il minimo di 300 euro
FU-D Valori e preziosi in mezzi di custodia	Somma assicurata "Valori e Preziosi in mezzi di custodia"	Non previsti
OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DEL PREMIO		
FU-E Franchigia Furto Fermi gli scoperti, ove applicabili, previsti dalle singole garanzie della presente sezione	Non previsti	10% della Somma Assicurata Furto Con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ		
FU4 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive non conformi	Se previsti per gli eventi garanti in polizza che hanno originato il danno	Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro
FU5 Furto di veicoli ricoverati nei locali o in uso nell'area	Se previsti per gli eventi garanti in polizza che hanno originato il danno	Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1 - COSA È ASSICURATO

Art. RCT1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione o deterioramento materiale di cose;
- in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata e indicata in polizza, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.**

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali, dei limiti di indennizzo, e con l'applicazione degli scoperti e franchigie, indicati in polizza.

ESEMPI: A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa a:

- fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
- attività, anche presso terzi, di approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali e/o merci; **sono escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;**
- operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate anche con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici.
Si intendono comunque ESCLUSE le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi a meno che, per la tipologia di attività assicurata, non sia prevista e risulti effettivamente acquistata e indicata in polizza la specifica garanzia aggiuntiva di cui all'Art. RC-I "Lavori presso terzi";
- l'utilizzo di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda assicurata. **Solo per quel che riguarda l'assunzione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro sono considerati "Terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia e comunque entro 1 anno dalla consumazione.** Della mensa aziendale possono usufruire occasionalmente anche i clienti ed i fornitori;
- alla gestione del CRAL aziendale, organizzazione di attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere;
Si intendono comunque ESCLUSI i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- alla gestione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli incaricati al servizio. **Questi devono essere addetti dell'Assicurato e possedere i requisiti richiesti dalla Legge per svolgere detta attività;**
- alla gestione di spacci aziendali e/o di negozi per la vendita al pubblico posti nell'ambito dell'azienda assicurata;
- al mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni posti per garantire l'incolumità di terzi e per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali.
La vigilanza e l'intervento devono essere collegati ai lavori oggetto dell'assicurazione e non basati su contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;
- alla partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati, anche a fine promozionale, compreso il montaggio, lo smontaggio e l'allestimento delle proprie strutture espositive;
- alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
Si intendono comunque sempre ESCLUSI i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- l. alla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli degli addetti;
- m. alla proprietà, all'uso, alla pulizia, alla riparazione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, compresi binari di raccordo e piattaforme rotanti, cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione anche aeree all'interno del perimetro aziendale, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno. **Tutti i macchinari devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza;**
- n. all'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata con presentazione e/o degustazione dei propri prodotti e dimostrazione dei propri prodotti e/o dei cicli di lavorazione;
- o. all'organizzazione di stage, corsi di formazione, corsi di istruzione e addestramento tecnico e/o pratico nonché alla partecipazione, da parte dei propri Addetti, alle medesime attività anche presso terzi;
- p. al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati - **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per la detenzione e l'impiego di armi - e con cani.**
Esclusivamente riguardo la proprietà, l'uso, il possesso e la detenzione di cani custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali;**
- q. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- r. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- s. all'uso ed alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dello stabilimento dell'Assicurato.

NOTA BENE

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.

Art. RCT2 - AZIONI DI RIVALSA

La garanzia comprende anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da infortunio nei confronti di un soggetto **diverso dagli addetti dell'Assicurato.**

ESCLUSIONI

Sono escluse le azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi dall'INAIL e INPS.

Art. RCT3 - GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

A. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

È compresa anche la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **autocarri fino a 3500 kg** e natanti. Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, **se il trasporto è consentito dalla Legge.**

La garanzia è operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

ESCLUSIONI

I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.

LIMITAZIONI

Questa estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia causato il danno.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 500.000 euro	
Scoperto (Per soli Danni a cose)	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

B. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera C.

punto 2), sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto che effettuano le operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 100.000 euro
Limite per singolo veicolo	Massimo 25.000 euro
Franchigia Per singolo veicolo	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - 250 euro B - 500 euro C - 500 euro

C. DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA (ESCLUSI VEICOLI)

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B. punto 2), sono compresi i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- subiti da veicoli in genere e da natanti;
- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità;
- alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria (leasing) o comodato d'uso anche gratuito;
- a tessuti e capi di vestiario, in consegna o custodia per lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 50.000 euro
Scoperto	10% del danno Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

D. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile" - lettera A. punto 12), sono compresi i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in seguito a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 100.000 euro
Scoperto	10% del danno Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.500 euro B - minimo 1.500 euro C - minimo 2.500 euro

E. DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 11), sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 100.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.500 euro B - minimo 1.500 euro C - minimo 2.500 euro

F. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/18 del 10 agosto 2018 (**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR**) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché avvenute in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punto 4., i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 25.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro

G. PARCHEGGIO VEICOLI

Sono compresi i danni causati ad autoveicoli e motoveicoli e ciclomotori di clienti, fornitori e prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi debitamente delimitati, di pertinenza dell'azienda assicurata, ed adibiti a parcheggio.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
- causati alle cose che si trovino sui mezzi stessi;
- conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

La garanzia opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 100.000 euro	
Limite per singolo veicolo	Massimo 25.000 euro	
Franchigia Per singolo veicolo	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - 300 euro B - 300 euro C - 500 euro	

H. BORSISTI, CORSISTI, STAGISTI E TIROCINANTI

Se l'Assicurato si avvale, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, di borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti:

1. a parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A. punto 25), la garanzia è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni che gli addetti causino a terzi mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
2. a parziale deroga all'Art. RC7 " Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punto 5., i borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **nel caso in cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.**

I. RC PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e/o la conduzione dei fabbricati e dei locali che si trovino **all'interno del perimetro aziendale dell'ubicazione indicata in polizza**, inclusi gli impianti tecnici fissi strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata. La garanzia è estesa alle dipendenze, a locali con destinazione d'uso civile abitazione, alle recinzioni, strade, giardini, parchi, viali privati, agli impianti e alle attrezzature sportive, ai cortili, ai terreni e alle tettoie.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi i danni derivanti dai seguenti casi.

- Lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei fabbricati e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione.
Se la manutenzione è affidata a persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia è valida **solamente per le responsabilità imputabili all'Assicurato quale committente.**
Per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia:
 - a. opera **a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**, così come disposto dal decreto stesso;
 - b. e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **che portino come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.**
- Mancata o tardiva rimozione di neve o ghiaccio.
- Caduta di antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non).
- Lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino, parchi, viali di pertinenza del fabbricato nel dell'attività esercitata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante.
Se i lavori sono affidati a persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia è valida solamente per le responsabilità imputabili all'Assicurato quale committente.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fognature non conseguenti a rottura accidentale degli impianti o condutture degli impianti posti al servizio del fabbricato.

J. SMERCEO PRODOTTI

A parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A. punto 17), sono compresi i danni causati, **entro 1 anno dalla consegna a terzi e comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

CASI SPECIFICI: PRODOTTI ALIMENTARI

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A. punto 5), la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati o venduti con le modalità di cui sopra.

La garanzia è operante a **condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D. Lgs. n° 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- **relativi alla distribuzione di carburante;**
- **da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;**
- **conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;**
- **subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.**

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Massimo 300.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DI PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. RCT-A - SERVIZI ALLA PERSONA

Se l'attività assicurata e descritta in polizza è **compresa tra le attività di barberia, parrucchiera, estetista, visagista, istituto di bellezza e ristorazione in genere:**

- sono compresi i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti durante la prestazione del servizio;
- **purché l'assicurato abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari affinché il danno non si verifichi.**

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 15.000 - 25.000 - 35.000 euro	
Limite per singolo capo di vestiario	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 500 - 750 - 1.000 euro	
Franchigia per sinistro	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - 250 euro B - 500 euro C - 750 euro	

Art. RCT-B - DANNI A CAPI DI VESTIARIO

A parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B. punto 2) e lettera B. punto 4), sono compresi i danni a capi di vestiario di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia in conseguenza di lavori di lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario o lavorazione **con esclusione dei capi in pelle e pellicce.**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni a capi in pelle e pellicce.

Sono inoltre esclusi i danni per indisponibilità dei beni o loro mancato utilizzo.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 15.000 - 25.000 - 35.000 euro	
Limite per singolo capo di vestiario	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 500 - 750 - 1.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro

Art. RCT-C - DANNI ALLE COSE MOVIMENTATE

A parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B. punto 5), la garanzia comprende i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate, trainate, rimorchiate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 75.000 - 100.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro

Art. RCT-D - DANNI A CONDUTTURE DA CEDIMENTO/FRANAMENTO, SCAVI E REINTERRI

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.7) e C.1), questa garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture e impianti sotterranei;
- a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, **purché non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;**
- determinati da lavori di scavo e reinterro, **purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente**, compresi i danni in superficie avvenuti nello stesso periodo e imputabili all' improvviso cedimento del terreno.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 100.000 - 150.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro

Art. RCT-E - DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.2) e B.5), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato quale di **riparatore e/o manutentore di veicoli**, nel caso in cui siano tenuti in **consegna e/o custodia**:

- a. per i danni materiali e diretti causati ai veicoli;
- b. anche quando gli stessi siano sollevati, spostati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i seguenti danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto della riparazione e alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
- da mancato uso;
- da circolazione;
- verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi;
- conseguenti ad eventi atmosferici in genere.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 75.000 - 150.000 euro	
Limite per singolo veicolo	Massimo 25.000 euro	
Scoperto per singolo veicolo	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro

Art. RCT-F - DANNI A VEICOLI IN LAVAGGIO, RIFORNIMENTO O IN AUTORIMESSA

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.2) e B.5), questa garanzia comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A. punto 17), la garanzia comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
- da mancato uso;
- da circolazione.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 75.000 - 150.000 euro	
Limite per singolo veicolo	Massimo 25.000 euro	
Scoperto per singolo veicolo	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro

Art. RCT-G - DANNI DA FURTO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A. punto 7), la garanzia è valida per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto causati a terzi, commessi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 75.000 - 100.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

Art. RCT-H - DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B. punto 1), sono compresi i danni causati **alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.**

NOTA BENE

- a. I danni dovuti a una stessa causa iniziale e sviluppatasi per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- b. se i danni alle cose altrui risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, questa garanzia riconosce l'indennizzo **della parte di danno eccedente la copertura, fermo il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;**

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- ai fabbricati e/o locali affittati dall'Assicurato stesso;
- causati presso terzi.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 150.000 - 250.000 - 300.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.500 euro B - minimo 1.500 euro C - minimo 2.500 euro

Art. RCT-I - LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera b., l'assicurazione si intende estesa all'attività di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuata dall'Assicurato presso terzi e a parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.1) e B.3), la garanzia è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti all'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovino nel luogo di esecuzione dei lavori, ad eccezione degli oggetti d'arte (ad esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) che, per volume e peso, possono essere facilmente spostati.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

Art. RCT-J - OPERAZIONI DI PROVA E COLLAUDO VEICOLI

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B. punto 2), sono compresi i danni ai veicoli dei clienti accaduti durante la **circolazione per prova e collaudo**, anche al di fuori del recinto aziendale, **alle seguenti condizioni:**

1. i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro;
2. abilitati alla guida secondo le norme di Legge;
3. durante l'orario di lavoro.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per singolo veicolo	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 25.000 - 50.000 - 75.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro

Art. RCT-K - POSTUMA AUTORIPARATORE

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti A.14) e A.15), la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato **in quanto autoriparatore** - come da Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, per i danni causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi quelli derivanti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione degli pneumatici.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Perché la garanzia sia valida, i lavori eseguiti e i danni devono essersi verificati durante il periodo di validità della polizza e devono essere denunciati alla Società:

1. non oltre il **numero di mesi indicati in polizza**, dalla data di ultimazione dei lavori,
2. e devono essere giustificati da fattura o ricevuta fiscale, su cui risultino data effettiva dell'intervento e le sue caratteristiche, redatta prima dell'accertamento del danno.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- relativi alle parti del veicolo direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa di sostituzione o riparazione delle stesse;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, a eccezione dei raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato;
- da incendio e da furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite per sinistro	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 50.000 - 75.000 - 100.000 euro	
Periodo di operatività da fine lavori	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 3 - 6 mesi	
Scoperto Per soli danni a cose	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

Art. RCT-L - POSTUMA LAVORI DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONI (NON AUTORIPARATORI)

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti A.14) e A.15) la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni causati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

(Consequenti all'Art.1 del D.M.37/2008 (ex Legge n.46/1990) in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ed eventuali successive modifiche e integrazioni)

Per le attività previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:

- a. l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del Decreto stesso;
- b. i lavori eseguiti siano stati e consegnati durante il periodo di validità del contratto e/o **non oltre 12 mesi**

prima della data di effetto del presente contratto;

- c. i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto, purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, **non sia superiore al numero dei mesi indicato in Polizza.**

Per le attività non previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:

- d. i lavori siano stati eseguiti e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o **non oltre 6 mesi prima della data di effetto del presente contratto;**
 e. i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto;
 f. il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, **non sia superiore al numero dei mesi indicato in Polizza.**

ESCLUSIONI

1. le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato prima della data di effetto del presente contratto;
2. i danni causati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del contratto, salvo quanto previsto alle lettere b) e d) di questa estensione;
3. i danni agli impianti, attrezzature o cose, compresi i veicoli, installati, riparati o sottoposti a manutenzione;
4. i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
5. i danni da inidoneità o uso improprio degli impianti o delle cose installati;
6. i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
7. le spese di sostituzione e di riparazione;
8. le spese sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini necessarie ad accertare le cause del danno, che non siano state prima autorizzate dalla Società;

Restano escluse anche:

9. le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore come da Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
10. le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	
Operatività per attività previste dal D.M. 37/2008	Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 36 - 60 mesi	
Operatività per attività non previste D.M. 37/2008	Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 18 - 24 mesi	
Scoperto Per soli danni a cose	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

Art. RCT-M - PROPRIETÀ BENI IN LEASING

Con la presente garanzia assume la qualifica di Assicurato anche il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata.

La Società salvaguarda il proprietario dei beni in leasing di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose, in seguito a sinistro verificatosi in relazione alla proprietà di detti beni.

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A.

punto 17, questa estensione comprende anche i danni dovuti a vizio di costruzione e/o produzione, fatto salvo il diritto di surroga da parte della Società nei confronti del costruttore e/o del produttore.

L'Assicurato utilizzatore, i suoi addetti e i subappaltatori sono considerati terzi.

La garanzia opera con le seguenti limitazioni.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	
Scoperto	10% del danno	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. RCT4 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei, ed è estesa al mondo intero in caso di:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

Art. RCT5 - CALCOLO E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato in Polizza, che non può essere superiore a 10.000.000 di euro.

Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal fatturato effettivo al momento del sinistro. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, al rinnovo dell'annualità assicurativa, **il Contraente / Assicurato si impegna a dichiarare alla Società il fatturato effettivo e sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.**

Qualora il fatturato effettivo dichiarato risultasse superiore a 10.000.000 euro l'operatività della garanzia cessa a tale scadenza e i rischi garantiti dalla presente sezione dovranno essere assicurati con altro specifico contratto.

Si conviene che **in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato di cui al comma precedente**, la Società procederà alla liquidazione del danno **applicando la proporzione tra il valore indicato in polizza e quello accertato al momento del sinistro**, in applicazione dell'ultimo comma dell'Articolo 1898 del C.C..

La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale **solamente nel caso in cui il valore di fatturato accertato al momento del sinistro non risulti superiore al 25% rispetto al valore dichiarato in polizza**. Diversamente risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato indicato polizza, maggiorato del 25%, e l'importo del fatturato accertato.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il **Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.**

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. RCT6 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dall'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI

A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:

1. **asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via**

orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:

- ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 3. esplosivi: detenzione e/o impiego;
 4. armi da fuoco: detenzione e/o impiego - salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera p.;
 5. difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;
 6. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
 7. furto, smarrimento ed errata consegna;
 8. impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 9. impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 10. incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
 11. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 12. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 13. lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettere k. e m.;
 14. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
 15. opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;
 16. direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;
- Sono esclusi anche i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
17. prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 18. proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 19. proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 20. proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
 21. proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;

22. proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
23. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
24. rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
25. subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
26. eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
27. trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
28. TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
29. umidità, stitlicidio e, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
30. utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
31. proprietà e/o conduzione di fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione.

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:

1. derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
2. che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
3. trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
4. oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
5. oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
6. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
7. da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;

C. DANNI CAUSATI:

1. alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei;
2. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;

D. DANNI CONSISTENTI IN:

- risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

E. DANNI VERIFICATISI:

- in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

F. DANNI CHE DERIVINO:

- naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

NOTA BENE

La Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- a indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Art. RCT7 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
2. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si

- trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
3. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 Codice Civile e Legge 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
 4. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio;
 5. tutte le altre persone diverse da quelle indicate al punto 4. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.

Art. RCT8 - FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di Polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole garanzie di Polizza.

Franchigia per danni a cose	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - 500 euro B - 750 euro C - 1.000 euro
-----------------------------	---

Qualora alcune condizioni di Polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

Art. RCT9 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale Assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

Art. RCT10 - MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

In caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. RCT11 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
RCT3 GRANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI		
A. Committenza mezzi di trasporto (per soli danni a cose)	Massimo 500.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro
B. Mezzi sotto carico e scarico	Massimo complessivo 100.000 euro con massimo 25.000 euro per singolo veicolo	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - Franchigia 250 euro B - Franchigia 500 euro C - Franchigia 500 euro Per singolo veicolo

C. Danni alle cose in consegna e custodia (esclusi veicoli)	Massimo 50.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro
D. Danni da inquinamento accidentale	Massimo 100.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.500 euro B - min. 1.500 euro C - min. 2.500 euro
E. Danni da interruzione e/o sospensione di attività	Massimo 100.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.500 euro B - min. 1.500 euro C - min. 2.500 euro
F. Errato trattamento dei dati personali	Massimo 25.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 1.000 euro C - min. 1.500 euro
G. Parcheggio veicoli	Massimo complessivo 100.000 euro con massimo 25.000 euro per singolo veicolo	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - Franchigia 300 euro B - Franchigia 300 euro C - Franchigia 500 euro Per singolo veicolo
H. Borsisti, Corsisti, Stagisti e tirocinanti	Previsti dall'evento garantito in polizza che ha originato il sinistro	Se previsti dall'evento garantito in polizza che ha originato il sinistro
I. Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività	Massimale di RCT prescelto e indicato in polizza	Non previsti
J. Smercio prodotti	Massimo 300.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 500 euro C - min. 750 euro
OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO		
RCT-A Servizi alla persona	Massimo complessivo prescelto tra: 15.000 - 25.000 - 35.000 euro Massimo per singolo capo di vestiario prescelto tra: 500 - 750 - 1.000 euro	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - Franchigia 250 euro B - Franchigia 500 euro C - Franchigia 750 euro
RCT-B Danni a capi di vestiario	Massimo complessivo prescelto tra: 15.000 - 25.000 - 35.000 euro Massimo per singolo capo di vestiario prescelto tra: 500 - 750 - 1.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 300 euro B - min. 500 euro C - min. 750 euro
RCT-C Danni alle cose movimentate	Massimo prescelto tra: 50.000 - 75.000 - 100.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.000 euro B - min. 1.000 euro

		C - min. 1.500 euro
RCT-D Danni a condutture da cedimento / franamento, scavi e reinterri	Massimo prescelto tra: 50.000 - 100.000 - 150.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.000 euro B - min. 1.000 euro C - min. 1.500 euro
RCT-E Danni ai veicoli in consegna e/o custodia	Massimo complessivo prescelto tra: 50.000 - 75.000 - 150.000 euro con massimo 25.000 euro per singolo veicolo	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 300 euro B - min. 500 euro C - min. 750 euro per singolo veicolo
RCT-F Danni a veicoli in lavaggio, rifornimento o in autorimessa	Massimo complessivo prescelto tra: 50.000 - 75.000 - 150.000 euro con massimo 25.000 euro per singolo veicolo	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 300 euro B - min. 500 euro C - min. 750 euro per singolo veicolo
RCT-G Danni da Furto	Massimo prescelto tra: 50.000 - 75.000 - 100.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro
RCT-H Danni da incendio, esplosione e scoppio	Massimo prescelto tra: 150.000 - 250.000 - 300.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.500 euro B - min. 1.500 euro C - min. 2.500 euro
RCT-I Lavori presso terzi	Massimo prescelto tra: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro
RCT-J Operazioni di prova e collaudo veicoli	Massimo prescelto tra: 25.000 - 50.000 - 75.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 1.000 euro B - min. 1.000 euro C - min. 1.500 euro
RCT-K Postuma autoriparatore	Massimo prescelto tra: 50.000 - 50.000 - 75.000 euro Periodo di operatività da fine lavori prescelto tra: 3 - 6 mesi	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro Per soli danni a cose
RCT-L Postuma lavori di posa in opera e manutenzioni (non autoriparatori)	Massimo prescelto tra: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro
RCT-L Operatività per attività previste dal D.M. 37/2008	Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro prescelto tra: 36 - 60 mesi	

RCT-L Operatività per attività previste dal D.M. 37/2008	Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro prescelto tra: 18 - 24 mesi	C - min. 1.000 euro per soli danni a cose
RCT-M Proprietà beni in leasing	Massimo prescelto tra: 100.000 - 200.000 - 300.000 euro	Scoperto 10% del danno con Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - min. 500 euro B - min. 750 euro C - min. 1.000 euro
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI		
RCT8 Franchigia per danni a cose (fermi franchigie / scoperti previsti dalle singole garanzie se di importo superiore)	Sulla base dell'evento garantito in polizza che ha originato il sinistro	Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza: A - Franchigia 500 euro B - Franchigia 750 euro C - Franchigia 1.000 euro

ESTENSIONE DI GARANZIA

RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

(Questa estensione è operante solo se risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

1 - COSA È ASSICURATO

Art. RCO1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1. ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese),
2. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro,
3. di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari e i soci sono equiparati ai dipendenti.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

ESEMPIO: caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.

ESCLUSIONI

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da INAIL e/o INPS, non rientrano nella presente garanzia.

L'assicurazione opera inoltre con le seguenti limitazioni.

Massimale per sinistro	Massimale di "RCO" prescelto e indicato in polizza.
Massimale per persona	Massimo 1.000.000 euro (se prescelto massimale RCO pari a: 1.000.000 di euro) Massimo 1.500.000 euro (se prescelto massimale RCO superiore a 1.000.000 di euro)

NOTA BENE

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato **previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo della franchigia indicata in polizza.**

Franchigia	Opzionale prescelta e indicata in polizza tra: 1.000 euro – 2.500 euro – 5.000 euro
------------	--

2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

(La presente garanzia aggiuntiva è operante solo se risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. RCO-A - MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga all'Art. RCO4 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", lettera F., la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.

La garanzia vale se:

1. le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della Polizza
2. e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.

Limite	Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni: 500.000 – 1.000.000 – 1.500.000 euro
--------	--

Per le malattie professionali, il limite sopra indicato prescelto e riportato in Polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI

- a. asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
- b. sindrome da immunodeficienza acquisita;
- c. malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione inoltre non vale per:

- d. i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- e. le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- f. le malattie professionali che si manifestano dopo il numero di mesi indicati in polizza a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Operatività Malattie professionali	Entro il numero di mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro opzionale prescelto e indicato in polizza: 6 mesi - 12 mesi - 18 mesi
---------------------------------------	---

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. RCO3 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è valida per il mondo intero.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. RCO4 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

LIMITAZIONI

A. SONO ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:

1. l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori,

- Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera p. relativamente al servizio di vigilanza);
 3. da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
 4. trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 5. violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 6. qualsiasi attività relativa a impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 7. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 8. umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
 9. organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

ESCLUSIONI

B. SONO ESCLUSI I DANNI VERIFICATISI:

- in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

C. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA:

1. impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
2. TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
3. campi elettromagnetici;

D. SONO ESCLUSI I DANNI RELATIVI A:

- casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;

E. SONO ESCLUSI I DANNI CONSISTENTI IN:

- risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

F. SONO ESCLUSI I DANNI CONSEGUENTI A:

- malattie professionali, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RCO-A "Malattie professionali", se acquistata.

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. RCO5 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
RCO1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE		
R.C.O. - sinistro	Massimale RCO per sinistro prescelto e indicato in polizza	Non previsti
R.C.O. - per persona	Massimo 1.000.000 euro Per Massimale RCO = 1.000.000 euro Massimo 1.500.000 euro Per Massimale RCO > 1.000.000 euro	

R.C.O. - Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38	Massimale RCO per sinistro e per persona indicato in polizza	Franchigia prescelta e indicata in polizza tra: 1.000 - 2.500 - 5.000 euro Per ciascun soggetto infortunato o deceduto
OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO		
RCO-A Malattie professionali	Massimo prescelto tra: 500.000 - 1.000.000 - 1.500.000 euro	Non previsti
RCO-A Operatività Malattie professionali	Entro il numero di mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro prescelto tra: 6 mesi - 12 mesi - 18 mesi	

SEZIONE CYBER RISK

1 - COSA È ASSICURATO

Nota: vista la complessità delle tematiche trattate, a partire dall'ampia presenza di termini tecnici e in inglese, si rimanda alla consultazione del Glossario.

Per facilitarne la consultazione, i termini riferiti a questa Sezione "Cyber Risk" sono identificati dall'uso del corsivo.

Art. CR1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

A. RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, per gli importi assicurati e alle condizioni di seguito indicate (contemplanti franchigie e scoperti), che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, per i casi di seguito descritti.

1. Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile.
Furto, perdita, o divulgazione non autorizzata devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscono in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico e ininterrotto.
2. Uno o più dei seguenti atti o eventi che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica:
 - alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - la trasmissione di un Codice maligno da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi impossibile da evitare;
 - partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi.**Gli atti o eventi devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscono in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico e ininterrotto.**
3. Mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei sopra citati punti A.1 o A.2 in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente sul tema della notifica della violazione di dati personali.
L'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato deve avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscono in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico e ininterrotto, e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
4. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - a. proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - b. richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - c. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche.**Gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità di questa polizza o di sue sostituite che garantiscono in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico e ininterrotto, e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.**
5. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto

di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità all' "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni; nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità all'"United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni, nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente.

Gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento devono avvenire per la prima volta dopo la data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscono in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico e ininterrotto, e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

NOTA BENE

Le richieste di indennizzo/risarcimento presentate al Contraente/Assicurato e gli indennizzi/risarcimenti previsti da questa garanzia a favore del Contraente/Assicurato **devono pervenire per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essere denunciate per iscritto alla Società nello stesso periodo.**

La garanzia di cui al presente punto A opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy	Fino a 15 addetti: 25.000 euro Oltre i 15 addetti: 50.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

B. SPESE E COSTI PER PRIVACY NOTIFICATION

La Società indennizza/risarcisce il Contraente/Assicurato per:

- spese e costi per Privacy Notification, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia e sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società,
- derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2,
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.
- purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

COSTI INCLUSI

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro 1 anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento, per i casi di seguito descritti.

1. Costi di consulenza, per:

- a. nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
- b. la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche.

Ciò a condizione che durante il complessivo periodo di validità di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti a. e b. di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo del sottomassimale previsto per "Spese e Costi per Privacy Notification" definito in calce al presente punto B.

2. Per provvedere alla notifica:

- a. ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile (la

normativa prevede l'obbligo di comunicare specificatamente la violazione dei dati agli interessati solo se è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

- b. previa autorizzazione della Società, anche nei casi in cui la normativa non ne preveda l'obbligo, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura.

3. Per le spese di consulenza per pubbliche relazioni, allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.

ESCLUSIONI

Le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

La garanzia di cui al presente punto B opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Spese e costi per privacy notification	Fino a 15 addetti: 10.000 euro Oltre i 15 addetti: 25.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

C. DIFESA IN GIUDIZIO

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione alle Spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dall'Assicurato, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto:**

- con il preventivo consenso scritto della Società;
- in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato;
- instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente Polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

La garanzia di cui al presente punto C opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Spese per difesa in giudizio	Fino a 15 addetti: 5.000 euro Oltre i 15 addetti: 10.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

D. RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di risarcimento, per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del

- nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
 5. violazione del copyright;
 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
 7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking o framing) all'interno di contenuti elettronici.

Questi atti **devono essere colposi** e devono essere stati commessi per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato. Deve altresì trattarsi di richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza.

La garanzia di cui al presente punto D opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	Fino a 15 addetti: 25.000 euro Oltre i 15 addetti: 50.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La Società indennizza il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2. impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

La garanzia opera a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

La garanzia di cui al presente punto E opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Mancata protezione dei dati	Fino a 15 addetti: 10.000 euro Oltre i 15 addetti: 25.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

F. COPERTURA DEI DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ INFORMATICA

La Società indennizza il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, sostenute dall'Assicurato:

- durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile),
- come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici,
- che sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

La garanzia opera a condizione che anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Ai fini della validità della garanzia il periodo di ripristino non deve superare i 30 giorni.

Qualora, a seguito di un ripristino avvenuto entro il termine dei 30 giorni, i sistemi siano realmente e necessariamente interrotti o sospesi nuovamente entro un'ora dall'avvenuto ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale, le eventuali ulteriori attività volte al ripristino si devono intendere come parte del precedente intervento di ripristino.

Il Periodo Esteso di Interruzione non potrà eccedere i 30 giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui

termina il periodo di ripristino.

La garanzia di cui al presente punto F opera con le seguenti limitazioni.

Sottomassimale Danni relativi all'interruzione della propria attività informatica	Fino a 15 addetti: 10.000 euro Oltre i 15 addetti: 25.000 euro
Franchigia / scoperto	Fino a 15 addetti: franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti: scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro

Art. CR2 - FURTO ONLINE DI FONDI

La Società indennizza le sottrazioni di denaro conseguenti a transazioni non autorizzate verificatesi nel periodo di validità della polizza, compiute da terzi attraverso:

- uso online non autorizzato di carte di pagamento;
- accesso non autorizzato al conto bancario online;
- accesso non autorizzato al portafoglio online.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia all'Istituto bancario o alla società emittente della carta deve essere presentata entro 48 ore dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

NOTA BENE

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).

La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per:

1. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
2. l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall'Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
3. la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento;
4. qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa;
5. i fondi in portafogli online in valuta diversa dall'Euro.

La garanzia opera inoltre con le seguenti modalità e limitazioni.

Limite Con rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società riconosce un indennizzo pari all'importo della franchigia posta a carico del titolare da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta. Massimo 300 euro per anno assicurativo
Limite Con mancato rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società rimborsa la transazione non autorizzata. Massimo 1.000 euro per anno assicurativo

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. CR3 - REGIME DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione viene prestata nella forma "Claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento giunte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza.

Le eventuali spese sostenute per le richieste di risarcimento, in conformità a quanto previsto da questa polizza, riducono, fino ad annullare, il massimale e **sono soggette a franchigia come specificatamente indicato da ciascuna garanzia di cui all'Art. CR1 - "Oggetto della garanzia"**.

Art. CR4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite, che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

Art. CR5 - DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di vertenza giudiziale la Società ha la facoltà di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, dei termini e delle condizioni di polizza, ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, anche nel caso in cui una o più contestazioni relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente.

L'avvocato difensore deve essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società. In mancanza di un accordo, prevarrà la decisione della Società.

NOTA BENE

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti:

- da atti, errori o omissioni,
- ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti
- ovvero da atti, errori o omissioni continuate,
- ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica,

dovranno essere considerate come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento.

Tali richieste di risarcimento si intenderanno tutte presentate alla data di presentazione della prima richiesta.

B. SPESE CORRELATE

La Società si fa carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento e **sostenute con il suo previo consenso scritto**, per ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza.

Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni, ovvero dei costi per Privacy Notification, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento (fermo quanto previsto all'art. 1917 del codice civile relativamente alle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato).

I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.

C. CONTESTAZIONI

Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere il valore minore tra:

- a. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evasa, al netto della franchigia e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto, con l'aggiunta di:
 - il 50% di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale; nonché,
 - il 50% dell'eventuale maggior danno venutosi a quantificare successivamente alla proposta di risarcimento rispetto all'importo inizialmente proposto.

Rimane a totale carico dell'Assicurato il restante 50% di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la vertenza avrebbe potuto essere evasa).

- b. la massima esposizione della Società: massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile).

La Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, le cui spese rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art. CR6 - ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa si applica in eccedenza rispetto a ogni altra assicurazione sottoscritta dall'Assicurato che sia valida, e quindi a secondo rischio, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa, a meno che l'altra assicurazione sia stata stipulata esplicitamente per l'eccedenza rispetto al massimale della presente Polizza.

Art. CR7 - CESSIONE

I diritti e le obbligazioni relativi a ogni Assicurato **non possono essere ceduti**.

In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, l'assicurazione sarà comunque valida secondo quanto consentito dalla presente Polizza.

Art. CR8 - RECESSO E RISOLUZIONE

La Società può recedere da questa Sezione di Polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente all'indirizzo indicato comunicazione scritta, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni di questa polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

Art. CR9 - PRECISAZIONE - FORMA SINGOLA DI UN TERMINE

Se il contesto lo richiede, la forma singolare di un termine (di una parola) includerà anche il suo plurale.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. CR10 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

ESCLUSIONI DI RISCHIO

Sono esclusi i casi sotto elencati.

1. DANNI ALLE PERSONE O DANNI ALLE COSE O AGLI ANIMALI

2. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST

violazione effettiva o presunta di:

- normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;
- Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, e ove applicabile, la legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.

3. ATTI, ERRORI, OMISSIONI, EVENTI ANTE EFFETTO POLIZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.

4. PIANI FINANZIARI, FONDI E PATRIMONI

Ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di leggi in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale.

Sono comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.

5. BREVETTI, COPYRIGHT, SEGRETO COMMERCIALE, PATRIMONIO INFORMATIVO

- a. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
- b. violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che

la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;

- c. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
- d. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;
- e. ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.

6. PERDITE, PASSIVITÀ, ECCEDEENZE

- a. le perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
- b. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, ovvero tra i conti;
- c. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altro importo in eccedenza rispetto al totale stabilito o previsto.

7. ROYALTIES, COPYRIGHT, PREZZI DELLE MERCI, LOTTERIE E CONCORSI, JOINT VENTURE

Sono esclusi con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D.:

- a. ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
- b. costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- c. richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- d. reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- e. reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo;
- f. connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.

8. RISCHI PER LA SALUTE

- a. utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b. funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo:
 - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione;
 - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
 - la Società non copre la responsabilità dell'Assicurato da formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
- c. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;

- d. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.**

Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

9. PERDITE PER MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati:

- a. i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

NOTA BENE

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

10. TRASFORMAZIONI DELL'ATOMO

Trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

11. LAVORO DIPENDENTE

Vertenze che nascano da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

12. DIRIGENZA E MANAGER

Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

13. VIOLAZIONI O INADEMPIMENTI DI CONTRATTO

Richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.

Questa limitazione non si applica:

- a. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- b. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- c. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.

14. PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE

Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.

Questa limitazione non si applica a:

- a. richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lettera C;
- b. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

15. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche.

Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato.

Non è altresì applicabile nel caso previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5. o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter.

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5.

16. SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:

- a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

17. SICUREZZA INFORMATICA

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

18. VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE

Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.

- a) **Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione.**
- b) **Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate.**
- c) **Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori.**
- d) **Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.**

Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:

- e) richieste di risarcimento garantite ai sensi. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;
- f) pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

19. ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera C.
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.

20. RISARCIMENTI FRA ASSICURATI

Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).

Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

21. PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI

Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al 15%, o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il 15% del Contraente.

22. TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

- a. **trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;**
- b. **pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;**
- c. **pubblicità da o per conto dell'Assicurato.**

Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.

23. ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO

Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra

civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

24. DOLO E INTENZIONALITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.

25. INTERRUZIONI E GUASTI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a:

- a. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.

Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causata soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

- b. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- c. qualsiasi guasto satellitare.

26. PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

NOTA BENE

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - **saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino.**
una distinta franchigia come riportato nella scheda di polizza

27. INTERVENTI DI AUTORITÀ GOVERNATIVA

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F., e Art. CR2 "Furto online di fondi", relative a pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

28. PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO

Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dall'Art. CR2 "Furto on line di fondi".

29. MANCATA CONFORMITÀ DEI SISTEMI CON LE ULTIME DEFINIZIONI DI SICUREZZA DISPONIBILI.

Art. CR11 - MASSIMALE CYBER RISK

Il massimale indicato in polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente sezione di polizza.

Detto massimale è determinato in funzione del "numero di addetti" indicato in polizza, con le seguenti modalità.

Massimale aggregato (Fino a 15 addetti)	25.000 euro per anno assicurativo
Massimale aggregato (Oltre i 15 addetti)	50.000 euro per anno assicurativo

Concorrono al massimale aggregato indicato in polizza i sottomassimali previsti all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia", alle lettere:

- A. spese e costi per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. spese e costi per Privacy Notification;
- C. danni e le spese correlate alla richiesta di risarcimento;
- D. spese e costi per attività multimediale e pubblicitaria;
- E. perdite per la protezione dei dati;
- F. perdite da interruzione di attività; in particolare, in questo caso per i dati gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, la copertura è soggetta allo specifico sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Detti sottomassimali e i relativi eventuali sottomassimali costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza.

NOTA BENE

La presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica non aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a garantire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza.

Dopo l'esaurimento del massimale, la Società si asterrà da ulteriori attività di difesa relative ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando la gestione della difesa all'Assicurato.

Art. CR12 - FRANCHIGIA - SCOPERTO CYBER RISK

A ogni evento o agli eventi correlati assicurati dalla presente sezione, da cui derivi una richiesta di risarcimento si applicano una franchigia o uno scoperto a seconda del "numero di addetti" indicato in polizza.

Franchigia (Fino a 15 addetti)	250 euro
Scoperto (Oltre i 15 addetti)	10% del danno con il minimo di 500 euro

NOTA BENE

La presenza della franchigia o dello scoperto comporta la sospensione di ogni pagamento da parte della Società di qualsiasi importo fino a che il danno non superi il valore di detta franchigia o scoperto.

La Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia o allo scoperto, nei limiti del massimale di polizza.

La franchigia o lo scoperto rimarranno a carico dell'Assicurato.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., la franchigia o lo scoperto si applicano separatamente a ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. CR13 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE CYBER RISK

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
LIMITAZIONI COMUNI A TUTTA LA SEZIONE		
CR.1 Tutti gli eventi assicurati ai punti A.B.C.D.E.F.	Fino a 15 addetti Massimale aggregato 25.000 euro per anno	Fino a 15 addetti Franchigia 250 euro
	Oltre i 15 addetti Massimale aggregato 50.000 euro per anno	Oltre i 15 addetti Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500 euro
Art. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA		
A. Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 50.000 euro	Fino a 15 addetti franchigia 250 euro Oltre i 15 addetti Scoperto 10% del danno con il minimo di 500 euro
B. spese e costi per Privacy Notification	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 10.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro	
C. Difesa in giudizio	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 10.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro	
D. Responsabilità per attività multimediale e pubblicitaria	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 50.000 euro	
E. Mancata protezione dei dati	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 10.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro	
F. Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica	Fino a 15 addetti Sottomassimale di 10.000 euro Oltre i 15 addetti Sottomassimale di 25.000 euro	

SEZIONE TUTELA LEGALE

1 - COSA È ASSICURATO

Art. TL1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine che non possano essere pretese nei confronti della controparte, che servano agli Assicurati, così come definiti al successivo Art. TL2 "Assicurati", per la difesa dei propri interessi, nell'ambito del rischio indicato in polizza e nei casi indicati all' Art. TL3 "Casi assicurati Formula Base" e all'Art. TL4 "Casi assicurati Formula Completa".

Si garantiscono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da D.A.S.;**
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria;**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- spese legali per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Il Contraente è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun caso assicurato, le garanzie si intendono prestate con il seguente limite.

Limite	Massimale per sinistro e per anno indicati in polizza.
--------	--

Art. TL2 - ASSICURATI

A seconda della forma societaria con la quale l'attività indicata in polizza viene esercitata, per Assicurati devono intendersi:

Per le società di persone:

- il Contraente;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Per le società di capitali:

- il Contraente;
- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore;
- i soci;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il Contraente;
- il titolare;
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro;

- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Qualunque sia la forma in cui l'attività venga svolta, nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

Per familiari del titolare che collaborano nell'attività devono intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Art. TL3 - CASI ASSICURATI FORMULA BASE

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- a. l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- b. il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- c. il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Pacchetto Sicurezza

- In materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, **in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative **pecuniarie e non.**
- In **materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
 - In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

 - per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.

- c. In **materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti** sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono in copertura le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

NOTA BENE

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. le garanzie sono prestate con il seguente limite:

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

Art. TL4 - CASI ASSICURATI FORMULA COMPLETA

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata e indicata in polizza.

Le garanzie operano anche in relazione:

- all'utilizzo del web e dei social o media network;
- all'immobile adibito a sede legale dell'attività stessa.

Le garanzie della presente sezione operano nei seguenti casi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

2. Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi anche in materia fiscale ed amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati **ma opera solo nei seguenti casi:**

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della conclusione del procedimento. Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad D.A.S. tutte le spese anticipate da D.A.S.. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva.

3. Pacchetto Sicurezza

- a. In materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la committenza dei lavori, **in materia di sicurezza alimentare e in materia di tutela dell'ambiente** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non.
- b. In **materia di protezione dei dati personali** sono coperte le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:
- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
 - in procedimenti penali per delitti dolosi, se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato;
 - per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - per i reclami all'autorità competente.
- c. In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese previste in polizza sostenute:
- I dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie e non;
 - I dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono in copertura le spese sostenute **se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

NOTA BENE

In tutte le materie previste dal presente "Pacchetto Sicurezza", le garanzie operano anche per i sinistri avvenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Nelle materie previste dai punti a. e b. e per quanto previsto al secondo comma del punto c., le garanzie operano anche per le spese sostenute da soggetti diversi da quelli Assicurati, **purché le attività siano svolte su incarico del Contraente.**

Per tutti i casi di impugnazioni di sanzioni pecuniarie di cui ai punti a. b. le garanzie sono prestate con il seguente limite.

Limite	Importo della sanzione pari o superiore a 250 euro
--------	--

4. Fornitori

Vertenze contrattuali con i fornitori. Qualora la vertenza sia relativa all'ambito web sono garantite anche le spese previste in polizza nelle seguenti ipotesi:

- a) relativamente agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b) con il fornitore del servizio di connessione internet;
- c) con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata;
- d) con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web;
- e) con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite.

Limite	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
--------	---

5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile della sede legale dell'attività indicata in polizza. In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, sempreché la richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

6. Appalto e subappalto

Vertenze contrattuali in materia di appalto o subappalto commissionati dal Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

7. Ristrutturazione edilizia

Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia dell'immobile sede legale dell'attività svolta e assicurata in polizza.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente ed è prestata con il seguente limite.**

Limite	Massimo 10.000 euro per anno
--------	------------------------------

8. Rapporti di lavoro

Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

9. Danni subiti

Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese previste in polizza necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati.

10. Impugnazione delibere assembleari condominiali

Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali della sede legale del Contraente.

La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

Sono escluse le vertenze relative alle spese condominiali e le vertenze tra condòmini.

La garanzia opera con il seguente limite.

Limite	5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza
--------	---

2 - OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO

(Garanzia operante solo se acquistata la FORMULA COMPLETA e risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. TL-A VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

Sono garantite le spese per le vertenze contrattuali esclusivamente stragiudiziali, con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti.

Il recupero dei crediti opera per le **prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo il periodo di carenza di 90 giorni** dalla data di efficacia della copertura assicurativa, **sempreché i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

Le spese previste dalla presente garanzia sono coperte anche nel caso di coesistenza ed operatività di una polizza di responsabilità civile. La garanzia copre **solo le spese sostenute dal Contraente.**

La fase stragiudiziale è gestita da D.A.S. che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

NOTA BENE

In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

La garanzia opera per i paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera Liechtenstein, Principato di Monaco e Principato di Andorra, con la seguente limitazione.

Limite	Massimo 5 casi stragiudiziali per anno
--------	--

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**Art. TL5 - QUANDO SONO IN COPERTURA I SINISTRI**

Sono garantiti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art. TL6 "Quando avviene il sinistro", verificatisi:

a. dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato;

- per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- b. dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto:**
- in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, **il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.**

Art. TL6 - QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

REGOLA GENERALE

La data dell'evento, in base alla natura della vertenza, è **intesa:**

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato, **quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a **violare norme di legge o di contratto.**

CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi punto 3 degli Artt. TL3 "Casi assicurati formula Base" e TL4 "Casi assicurati formula Completa")

L'evento è inteso come il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine. **Fanno eccezione l'omicidio colposo, le lesioni colpose e i delitti dolosi**, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETÀ ALTRI DIRITTI REALI

(Vedi punto 5 degli Artt. TL4 "Casi assicurati formula Completa")

In materia di usucapione, l'evento coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

CASI SPECIFICI: APPALTO E SUBAPPALTO

(Vedi punto 6 degli Artt. TL4 "Casi assicurati formula Completa")

Le vertenze in materia di appalto e subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale, pertanto l'evento coincide con il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare le norme del contratto.

Art. TL7 - PLURALITÀ DI EVENTI

In presenza di più violazioni o eventi dannosi della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione o alla data in cui si verifica il primo evento dannoso.

Più violazioni o eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un **unico sinistro;**
- la data di **avvenimento è quella del primo evento dannoso o della prima violazione.**

Art. TL8 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera **con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.** Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. TL9 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie operano **a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza**, sulla base di quanto sotto indicato.

Per tutti i casi assicurati le garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Per i soli casi assicurati degli Articoli TL3 "Casi assicurati formula Base" e TL4 "Casi assicurati formula Completa" riguardanti:

- delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata;

- danni subiti;
- vertenze con i fornitori;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- rapporti di lavoro;
- pacchetto sicurezza - danni causati in materia di protezione dei dati personali;
- appalto o subappalto;
- garanzia aggiuntiva - vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti;

le garanzie sono estese anche agli altri paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Quando i casi assicurati sono relativi **all'utilizzo del web e dei social o media network**, le garanzie operano per i sinistri **avvenuti in tutto il mondo, purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

Art. TL10 - FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE; ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE

CASI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Fallimento: alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società e/o D.A.S. è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente: in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto. L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. 6 "Premio pagato e non goduto".

ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ:

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società.

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
2. mediante lettera raccomandata.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. TL11 - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso esista e sia operativa un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, **la presente polizza opera (nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate) in secondo rischio: cioè dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.**

In tutti gli altri casi la presente polizza opera a primo rischio.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. TL12 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

SPESE ESCLUSE

La garanzia è esclusa per:

1. multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;

2. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

SPESE LIMITATE

Le garanzie non operano per:

3. patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
4. indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

SINISTRI ESCLUSI

La garanzia è esclusa per sinistri relativi a:

5. diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
6. alla materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto ai punti 1-2-3 degli Articoli TL3 "Casi assicurati formula Base" e TL4 "Casi assicurati formula Completa";
7. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
8. diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
9. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-A "Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
10. compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
11. fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
12. compravendita o alla permuta di immobili;
13. affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
14. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
15. alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
16. difesa penale per abuso di minori.
17. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
18. attività svolta da associazioni di consumatori;
19. adesione ad azioni di classe (class action);
20. vertenze con la Società e/o D.A.S..

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Le garanzie non operano per i sinistri relativi a:

21. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
22. fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
23. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
24. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
25. fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto ai punti 2-3 degli articoli TL3 "Casi assicurati formula Base" e TL4 "Casi assicurati formula Completa".

5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. TL13 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

DESCRIZIONE GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
TL3 CASI ASSICURATI FORMULA BASE		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
2. Delitti dolosi	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
3. Pacchetto sicurezza	Massimale per sinistro e per anno	Non previste

3. Pacchetto sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie	prescelti e indicati in polizza	Importo sanzione pari o superiore a 250 euro
TL4 CASI ASSICURATI FORMULA COMPLETA		
1. Delitti colposi e contravvenzioni	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
2. Delitti dolosi	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
3. Pacchetto sicurezza	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
3. Pacchetto sicurezza - impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie		Importo sanzione pari o superiore a 250 euro
4. Fornitori	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Valore in lite maggiore o uguale a 200 euro
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
6. Appalto e subappalto	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
7. Ristrutturazione edilizia	Massimo 10.000 euro per anno	Non previste
8. Rapporti di lavoro	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
9. Danni subiti	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Non previste
10. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali	Massimo 5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza	Non previste
OPZIONE AGGIUNTIVA CON AUMENTO DI PREMIO		
TL-A Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti	Massimale per sinistro e per anno prescelti e indicati in polizza	Massimo 5 casi stragiudiziali per anno

SEZIONE ASSISTENZA

1 - COSA È ASSICURATO

Art. AS1 - COME DENUNCIARE IL SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

**Struttura organizzativa
attiva 24 ore su 24**

dall'Italia: 800.053.088 (numero verde)

dall'estero: +39 02 8075 3010

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- tipo di servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**Blue Assistance S.p.A.
via San Dalmazzo 20 A
10122 Torino**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:

**Blue Assistance S.p.A.
via San Dalmazzo 20 A
10122 Torino**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

Art. AS2 - OGGETTO DELLA GARANZIA

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività

assicurata identificata in polizza, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'**uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nei casi sotto indicati:

IMPIANTO IDRAULICO:

- allagamento nei locali dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata;
- mancanza d'acqua nei locali dell'attività assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'attività assicurata, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata.

ESCLUSIONI

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b), per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'attività assicurata;
- per il caso c), per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'attività assicurata;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'attività assicurata.

ESCLUSIONI

La prestazione non è dovuta:

- per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

2. PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'attività assicurata identificata in polizza e del relativo contenuto, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il **costo dell'intervento**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nei casi sotto indicati:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

ESCLUSIONI

La prestazione non è dovuta:

- relativamente al caso a), per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b), per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'attività assicurata identificata in polizza, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico le **spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

ESCLUSIONI

La prestazione non è dovuta:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale attività assicurata a monte del contatore.**

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente **fino a 3 kw** corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'**intervento**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale attività assicurata a monte del contatore.**

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'**uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'attività assicurata che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'attività assicurata, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio**.

Massimale	500,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano

impossibile l'accesso ai locali dell'attività assicurata;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8. INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali dell'attività assicurata, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9. INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas similari dall'impianto di condizionamento, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico condizionatori nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per sinistro.**

ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- **interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;**
- **cattivo funzionamento degli organi elettrici;**
- **mancata manutenzione del filtro dell'aria;**
- **guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).**

10. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di un incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito i locali dell'attività assicurata, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la **Struttura Organizzativa** provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività assicurata.

La **Struttura Organizzativa** terrà a proprio carico **le spese.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

11. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a **oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero** e, a causa di uno degli eventi di cui alla precedenti prestazioni di assistenza (punti da 1 a 10) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio debba rientrare immediatamente nei locali della sua attività, la **Struttura Organizzativa** fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese.

Massimale per l'Italia	500,00 euro IVA inclusa per sinistro
Massimale per l'estero	1.000,00 euro IVA inclusa per sinistro

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

12. TRASLOCO

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'Impresa dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la **Struttura Organizzativa** organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente **prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.**

13. PRENOTAZIONE AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Qualora l'Assicurato necessiti di un'autovettura sostitutiva da adibirsi a uso privato, la **Struttura Organizzativa** provvederà a prenotare per conto dell'Assicurato un'autovettura di cilindrata 1.200 cc a **tariffe convenzionate**. L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione di autonoleggio e negli orari d'apertura della stessa.

Sono a carico dell'Assicurato:

- tutte le spese dell'autonoleggio;
- le assicurazioni facoltative;
- le spese di carburante;
- pedaggi e traghetti.

La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

14. INFORMAZIONI IMMOBILIARI SULL'ESERCIZIO

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:

- a. equo canone - durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
- b. normative legali di locazione - diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste.

15. INFORMAZIONI SUGLI AUTONOLEGGI IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

16. INFORMAZIONI SU FIERE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc..

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. AS3 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA**Art. AS4 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI****LIMITAZIONI**

Sono in ogni caso escluse prestazioni causate da:

- a. guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b. terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- c. dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Le prestazioni non sono poi fornite in quei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Se l'assicurato non usufruisce di uno o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno in alcun caso rimborsate.

NOTA BENE

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI"

INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI - CHE OBBLIGHI HO?

Art. SIN1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraete o l'Assicurato deve:

a. **Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 C.C.

b. **Dare avviso del sinistro alla Società:**

- Telefonando al Numero Verde

800 053 088 (gratuito dall'Italia)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00

- Inviando una mail a: sinistire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Oppure in alternativa recandosi nella **Filiale BCC di riferimento** ed effettuando le richieste con l'aiuto del gestore;

entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'Art. 1913 C.C.), comunicando:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni danneggiati e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

c. **Denunciare per iscritto**, all'autorità competente del luogo quando il sinistro sia conseguente a incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, **entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.**

Nella denuncia vanno indicati la Società, e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.

Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.

d. **Conservare le tracce e i residui del sinistro** fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.

e. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.

Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di

lavorazione.

- f. **Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

NOTA BENE

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

Art. SIN2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato **perdono il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occulti, sottragga o manometta beni salvati;
- presenti mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne faciliti il progresso.

In questi casi la Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Art. SIN3 - PROCEDURA PER VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
- b. a richiesta di una delle due parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono designarne un terzo su richiesta di uno di essi. In ogni caso i due periti devono nominare il terzo perito quando vi sia disaccordo fra loro.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SIN4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- d) verificare se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SIN5 "Valore delle cose assicurate";
- f) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. obbligano le parti che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Resta impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SIN3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli

altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. SIN5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Di seguito sono indicate le modalità con le quali viene stimato il Valore a Nuovo che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

PER I FABBRICATI

Si quantifica la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

PER IL CONTENUTO

Arredamento, attrezzature, macchinari

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Se queste valutazioni superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, **a condizione che:**

- a) la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;**
- b) siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;**
- c) sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.**

Qualora non siano soddisfatte una o più del sopra citate condizioni sarà stimato il Valore allo stato d'uso corrispondente alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

Art. SIN6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno viene determinato separatamente per i Fabbricati e per il Contenuto come di seguito riportato.

VIENE STIMATO L'AMMONTARE DEL "DANNO A NUOVO".

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno).

B. Merci

È il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Nel caso in cui le valutazioni superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

C. Macchinari, Attrezzature, Arredamento

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose

danneggiate.

D. Apparecchiature elettriche ed elettroniche

si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate.

VIENE STIMATO L'AMMONTARE DEL "DANNO ALLO STATO D'USO".

A. Fabbricati

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno).

B. Mercì

Coincide con quanto indicato al punto 1.B "Ammontare del danno a nuovo" del presente articolo.

C. Macchinari, Attrezzature, Arredamento

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

D. Apparecchiature elettriche ed elettroniche

si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui. È la spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

La differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso" costituisce il "Supplemento di indennità". L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità". Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti **non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite** e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione della Società verrà in essere **dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, a meno che non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso.** I successivi anticipi avranno cadenza semestrale, su richiesta dell'Assicurato.

Agli effetti dell'Art. SIN7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", nel caso in cui la somma assicurata risulti:

- **superiore o uguale al rispettivo "valore a nuovo":** il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- **inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro (valore allo stato d'uso):** per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **eguale o inferiore al valore al momento del sinistro (valore allo stato d'uso):** il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.

Fermo quanto previsto dall'art. SIN10 "Limite di indennizzo", **in nessun caso la Società:**

- **indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso";**
- **riconoscerà il "supplemento d'indennità" per impianti, macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni.**

CASI SPECIFICI: APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il "supplemento di indennità" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste all'Art. SIN5 "Valore delle cose assicurate" alla voce "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", punti a., b. e c., è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità", **quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

Se non sono verificate le condizioni previste all'Art. SIN5 "Valore delle cose assicurate", alla voce "Apparecchiature elettriche ed elettroniche", punti a., b. e c., **l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso".**

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. SIN10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso". Inoltre, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche a impiego mobile l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Art. SIN7 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art. SIN5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma Assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**

L'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 euro, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

Art. SIN8 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Art. SIN9 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SIN10 - LIMITE DI INDENNIZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'Art. 1914 C.C. "Obbligo di salvataggio".

Art. SIN11 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZO**Denuncia del sinistro**

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE: Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire**

l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

Art. SIN12 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto **pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:**

- **non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del danno;**
- **non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);**
- **e che l'indennizzo complessivo ammonti, secondo le stime eseguite, ad almeno 50.000 euro.**

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto sarà effettuato **dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 di euro qualunque sia l'ammontare del danno.

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito **quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate**, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

NOTA BENE

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, qualora dal procedimento risulti che tale causa **non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.**

Art. SIN13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Questa polizza può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'assicurato) gravano sul Contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'Assicurato, quindi l'indennità che sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento dell'assicurato all'atto del pagamento.

Si conviene che gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura sorgenti dall'assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente. Pertanto, in caso di sinistro **l'Assicurato:**

- **non potrà interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente;**
- **né potrà agire per impugnare la perizia.**

Art. SIN14 - VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DOCUMENTAZIONI

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

FURTO E RAPINA - CHE OBBLIGHI HO?

Art. SFU1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. **Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 C.C.
- b. **Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'autorità competente** del luogo, indicando la Società, il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.**
- c. **Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste** anche se danneggiate.
- d. **Dare avviso del sinistro alla Società:**
- Telefonando al Numero Verde

800 053 088 (gratuito dall'Italia)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00

- Inviando una mail a: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Oppure in alternativa recandosi nella **Filiale BCC di riferimento** ed effettuando le richieste con l'aiuto del gestore

entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'Art. 1913 C.C.), comunicando:

- la data, l'ora e il luogo del sinistro;
- la causa del sinistro;
- la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali testimoni;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- la descrizione dei beni sottratti o danneggiati e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

- e. **Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno**, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
- f. **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.
Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci sottratte o danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.
- g. **Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito**, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

NOTA BENE

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

Art. SFU2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiarati sottratti, danneggiati o distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- occulti, sottragga o manometta beni salvati;
- presenti mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne faciliti il progresso.

In questi casi la Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Art. SFU3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due parti:
- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono designarne un terzo su richiesta di uno di essi. In ogni caso i due periti devono nominare il terzo perito quando vi sia disaccordo fra loro.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. SFU4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- d. verificare se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SFU5 "Valore delle cose assicurate";
- f. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SFU3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti coinvolti.

Art. SFU5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene stimato con le seguenti modalità.

Macchinari, attrezzature, arredamento e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Si stima il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Merci

Si stima il valore delle merci in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Nel caso in cui la valutazione così formulata superi i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. SFU6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. SFU7 - RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, **escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.**

Art. SFU8 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- La Società, salvo accordo diverso, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Art. SFU9 - LIMITE DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'Art. 1914 C.C. "Obbligo di salvataggio".

Art. SFU10 - TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE: Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

Art. SFU11 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Questa polizza può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

In tal caso, in caso di sinistro, i terzi interessati non potranno interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né potranno agire per impugnare la perizia: dato che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dall'assicurazione stessa possono essere esercitati solo dal Contraente.

In base a quanto definito, l'indennità liquidata in contraddittorio dovrà essere versata con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

Art. SFU12 - VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DOCUMENTAZIONI

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

Art. SFU13 - RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE**RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza la restituzione di premio.

Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari.

Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. CG5 "Recesso in caso di sinistro".

RESPONSABILITÀ CIVILE - CHE OBBLIGHI HO?**Art. SRC1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

a. denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C. La denuncia può essere effettuata:

- Telefonando al Numero Verde

800 053 088 (gratuito dall'Italia)

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 19.00

- Inviando una mail a: sinistire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it
- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Oppure, in alternativa, recandosi nella **Filiale BCC di riferimento** ed effettuando le richieste con l'aiuto del gestore

Comunicando:

- la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
- il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
- il numero di polizza e il nominativo del Contraente.

Se coesistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, dandone comunicazione alla Società.

b. informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o

riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;

- c. **astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della Società**, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

NOTA BENE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Se acquistata l'estensione di garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)", **in caso di sinistri:**

- **mortali;**
- **sotto inchiesta delle Autorità competenti;**
- **di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento;**

la denuncia deve pervenire all' Società, nelle modalità sopra descritte, **entro 3 giorni d'accadimento.**

Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in base all'Art. 1915 C.C.

Art. SRC2 - GESTIONE DEL SINISTRO

La Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente Sezione Responsabilità Civile, **una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.**

La Società:

- **assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze** tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- **designa**, se necessario, legali o tecnici;
- **si avvale** di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- **si fa carico delle spese sostenute** per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, **le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. SRC3 - ASSICURAZIONE PARZIALE

La Società risponderà del danno **con l'applicazione della proporzionale di cui all'art. 1898 C.C., solo nei casi e nelle modalità previste dall'Art. RCT5 "Calcolo e adeguamento del premio".**

Art. SRC4 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE: Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, **la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di**

indennizzo.

CYBER RISK - CHE OBBLIGHI HO?

Art. SCR1 - COMUNICAZIONI DI PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

A. RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve:

- **inviare**, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento;
- **allegare** ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante.

La comunicazione non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza. Solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi 30 giorni del Periodo di polizza, la comunicazione potrà pervenire alla Società entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza del Periodo di polizza.

B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta contenente:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;
2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI

In seguito all'obbligo legale di adeguamento alla Notification Law, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1 e A.2, deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l'Assicurato lo abbia scoperto.

D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA

La richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati alla Società quando ad essa pervenute per iscritto.

La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un'omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B.

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La mancata protezione dei dati, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E, la richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, devono essere comunicati per iscritto alla Società subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza.

Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza, in conformità all'Art. SCR4 "Prova e stima della perdita".

F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INFORMATICA

L'interruzione o la sospensione dell'attività informatica, come illustrato all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera F., devono essere comunicate per iscritto alla Società non appena l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, come previsto dalla presente polizza.

La comunicazione deve essere fornita **durante il periodo di polizza o non oltre 10 giorni dopo la fine del periodo di polizza.**

Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione **devono essere segnalate, in conformità all'Art. SCR4 "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre 6 mesi dopo la fine del periodo di polizza.**

NOTA BENE: COMUNICAZIONI RELATIVE AL SINISTRO

Le comunicazioni relative alla denuncia del sinistro, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti, dovranno pervenire alla Società per iscritto:

- Inviando una mail a: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it
- Inviando una PEC a: bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it

- Inviando denuncia cartacea via Raccomandata AR a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI)

Art. SCR2 - ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

A. La Società ha la facoltà di effettuare i controlli che ritenga necessari. **L'Assicurato deve:**

- **collaborare** con la Società in tutti i predetti controlli;
- **esibire** - direttamente o per il tramite di terzi da lui incaricati - tutti i documenti necessari;
- **garantire** tutta l'assistenza richiesta dalla Società;
- **impegnarsi** a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.

B. La Società può richiedere all'Assicurato di:

- **offrire la propria collaborazione** nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza;
- **partecipare alle udienze e ai procedimenti** e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.

C. **L'Assicurato non deve:**

- ammettere responsabilità,
- effettuare pagamenti,
- assumere obblighi,
- farsi carico di spese,
- concludere alcuna transazione,
- pattuire sentenze o lodi arbitrali o disporre di richieste di risarcimento senza il consenso scritto della Società.

L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione (Breach Notification Law) non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.

D. **Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.**

Art. SCR3 - SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti.

L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.

Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

Art. SCR4 - PROVA E STIMA DELLA PERDITA

A. PROVA DELLA PERDITA

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

- 1. redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta e dettagliata della perdita, entro 90 giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i 6 mesi successivi la fine del periodo di polizza** (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società).
La prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita dovuta a mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
- 2. rilasciare, su richiesta della Società, un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali** che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento.

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza **saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.**

B. STIMA DELLA PERDITA

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato, incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.

Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina.

Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società.

L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

Art. SCR5 - RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, **la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.**

Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato:

- prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero;
- poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa;
- e infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

Art. SCR6 - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro** a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Qualora nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l'integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato** (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca,

non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso. L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.**

TUTELA LEGALE - CHE OBBLIGHI HO?

Art. STL1 - PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A
Via Enrico Fermi 9/B
37135 Verona

In questa documentazione denominata D.A.S, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

La società si riserva la facoltà, a ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

Art. STL2 - TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA

L'Assicurato deve:

1. denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. **La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.**
Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri **decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;**
2. **informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro;**
3. **indicare i mezzi di prova**, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

NOTA BENE

In mancanza di quanto previsto dal presente articolo, la Società e/o D.A.S. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. STL3 - COME DENUNCIARE IL SINISTRO

La denuncia di sinistro deve essere presentata:

1. tempestivamente ad D.A.S.,
2. nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza,
3. comunque, nel rispetto **del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto** o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Il sinistro deve essere denunciato tramite:

Numero verde: **800 849 090**
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Oppure scrivendo all'indirizzo E-mail: sinistri@das.it.

I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro.

NOTA BENE

L'assicurato deve informare la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro fornendo tutte le informazioni necessarie, così come indicato al precedente Art. STL2 "Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova".

Art. STL4 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, **D.A.S. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento.** D.A.S. si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale, anche avanti organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, **l'Assicurato comunica alla Società e/o D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad D.A.S. di valutare le possibilità di successo.**

Qualora tale valutazione abbia esito positivo, **la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. STL5 "Libera scelta del legale" per la trattazione giudiziale.**

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. STL5 "Libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Perito, **devono essere preventivamente confermate da D.A.S..**

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato dei Periti.

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

D.A.S. può pagare direttamente il Legale professionista dopo aver definito il compenso dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione verso il Legale professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente in Legale professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene **entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. STL5 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi:

- purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza;
- oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato.

In quest'ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o D.A.S. non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

Art. STL6 - DISACCORDO CON LA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o D.A.S..

Art. STL7 - RECUPERO DELLE SOMME

Spettano ad D.A.S., se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a

seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", D.A.S. si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

ASSISTENZA - CHE OBBLIGHI HO?

Art. SAS1 - COME DENUNCIARE IL SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

**Struttura organizzativa
attiva 24 ore su 24**

**dall'Italia: 800.053.088 (numero verde)
dall'estero: +39 02 8075 3010**

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- tipo di servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**Blue Assistance S.p.A.
via San Dalmazzo 20 A
10122 Torino**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

**Blue Assistance S.p.A.
via San Dalmazzo 20 A
10122 Torino**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Pec bcc.assicurazioni@actaliscertymail.it - Tel. +39 02/269621 - Cap. Soc. Euro 14.448.000,00 i.v. - C.F., Partita IVA e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02652360237* - REA del C.C.I.A. di Milano n. MI 1782224 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. capogruppo del Gruppo Assimoco - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 333 del 13 settembre 1996 - G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 e iscritta all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS con il n. 1.00124

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

www.bccassicurazioni.com